

acc

10000/146/45

LSC /207

LABOR DECREES - PROPOSED

Jan - July 1945

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria Generale dello Stato

I.G.O.P.

n. di Prot. 104892 Div. XII

Roma, 25 febbraio 1945

ALLE AMM.NI CENTRALI DELLO STATO

e, per conoscenza:

ALLE RAGIONERIE CENTRALI

ALLA CORTE DEI CONTI

ALLA DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO

ALL'UFFICIO COMMISSARIO PER LA SICILIA

ALL'UFFICIO COMMISSARIO PER LA SARDEGNA

OGGETTO: Applicazione del R.D.L. 6.12.1943 n. 18/B concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici.

Come è noto, con il R.D.L. 6.12.1943 n. 18/B, è stata concessa al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amm.ni dello Stato, nonché ai dipendenti degli Enti pubblici locali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, con decorrenza dal 1° novembre 1943, un'integrazione temporanea di trattamento economico, non pensionabile, nella misura graduale dal 70 al 10%.

E' altresì noto che, per regioni varie dipendenti dalla situazione odierna, la corresponsione della censata integrazione ha avuto luogo in talune Province fino ad ora liberate e trasferite all'Amm.ne del Governo Italiano con decorrenze diverse da quelle del 1° novembre 1943 sopra indicate (ad es. a Roma con effetto dal 1° giugno 1944).

Ciò stante, si rende necessario regolarizzare, per tutte le Province in cui il R.D.L. n. 18/B è già entrato in vigore, l'applicazione del decreto medesimo, nel senso che la prevista integrazione va corrisposta osservando l'unica decorrenza del 1° novembre 1943 tassativamente stabilita da quel provvedimento.

Pertanto, in tutte le 36 provincie frattanto restituite all'Amm.ne Italiana (quelle dell'Italia meridionale e insulare, esclusa l'isola di Pantelleria e quelle di Roma, Frosinone, Littoria, Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo) nelle quali il R.D.L. 6 dicembre 1943 n. 18/B sia stato applicato da data posteriore al 1° novembre 1943 dovrà provvedersi al pagamento di quanto dovuto agli interessati per effetto del decreto medesimo, a titolo di integrazione temporanea, con effetto dal 1° novembre

AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO
ALL'UFFICIO COMMISSARIO PER LA SICILIA
ALL'UFFICIO COMMISSARIO PER LA SARDEGNA

SOGGETTO: Applicazione del R.D.L. 6.12.1943 n. 18/B concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici.

Come è noto, con il R.D.L. 6.12.1943 n. 18/B, è stata concessa al personale civile e militare di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché ai dipendenti degli Enti pubblici locali e degli Enti parastatali e di diritto pubblico, con decorrenza dal 1° novembre 1943, un'integrazione temporanea di trattamento economico, non pensionabile, nella misura graduale dal 70 al 100%.

È altresì noto che, per ragioni varie dipendenti dalla situazione odierna, la corresponsione della cennata integrazione ha avuto luogo in talune Province fino ad ora liberate e trasferite all'Amministrazione del Governo Italiano con decorrenze diverse da quella del 1° novembre 1943 sopra indicata (ad es. a Roma con effetto dal 1° giugno 1944).

Ciò stante, si rende necessario regolarizzare, per tutte le Province in cui il R.D.L. n. 18/B è già entrato in vigore, l'applicazione del decreto medesimo, nel senso che la prevista integrazione va corrisposta osservando l'unica decorrenza del 1° novembre 1943 tassativamente stabilita da quel provvedimento.

Pertanto, in tutte le 36 provincie (trattando restituite all'Amministrazione Italiana (quelle dell'Italia meridionale e insulare, esclusa l'isola di Pantelleria e quelle di Roma, Frosinone, Littoria, Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo) nelle quali il R.D.L. 6 dicembre 1943 n. 18/B sia stato applicato da data posteriore al 1° novembre 1943 dovrà provvedersi al pagamento di quanto dovuto agli interessati per effetto del decreto medesimo, a titolo di integrazione temporanea, con effetto dal 1° novembre 1943.

4404

D'altra parte, per effetto dell'art. 1 del D.L.L. 5.10.1944, n. 249 sull'assetto della legislazione nei territori liberati, è da considerarsi privo di efficacia il decreto 8 dicembre 1943 n. 796, adottato dal sedicente Governo della Repubblica Italiana e recante l'aumento del 30% degli assegni in vigore al 30 novembre 1943; pertanto degli aumenti eventualmente corrisposti in base al ricordato decreto n. 796, deve essere operato il conguaglio con l'importo degli arretrati di integrazione temporanea concessi col decreto n. 18/B di cui alle presente circolari.

1793

E' appena da avvertire che, al fine della determinazione dell'importo dell'integrazione temporanea (e come è già chiarito dall'art.10 del D.L.18.11.1944 n.328) l'indennità per offese belliche, altrimanti dette di bombardamento, va compresa tra gli assegni sui quali applicare i coefficienti di aumento di cui allo stesso decreto n.16/B.

La somma che da tale conguaglio risulti dovuta sarà senz'altra corrisposta in unica soluzione. Peraltro, relativamente ai dipendenti nei cui riguardi sia stato accertato un debito, per anticipi di mensilità di competenze o per altre cause e tale debito, sia ancora da recuperare giusta l'ultima parte della circolare del 14 dicembre 1944 n.107290, sull'applicazione del D.L.18.11.1944 n.328 (modificata colle circolari 26 dicembre 1944 n.108528 e 26 gennaio 1945, n.102300), la somma che ora risulti da corrispondere in seguito al conguaglio dovrà essere - fino a concorrenza della metà - trattenuta a compensazione del debito. L'eventuale residuo debito sarà recuperato nei modi e nella misura stabiliti con le circolari medesime.

Tenuto conto poi che il computo degli arretrati da corrispondere ai sensi della presente circolare e il conguaglio di esec con l'aumento del 30% di cui al decreto n.796 del 1943 implica un certo tempo, questo Ministero autorizza il pagamento immediato agli aventi diritto di un acconto nella misura che i Capi Ragionieri e i Direttori provinciali del Tesoro sotto la loro personale responabilità, riteranno di stabilire in modo da non superare il dovuto tenuto conto del recupero di cui al precedente comma della presente circolare.

Per la decorrenza di applicazione del R.D.L.6.12.1943 n.18/B, al personale delle provincie non ancora liberate saranno emanate apposite disposizioni e pertanto, finchè non saranno rese note le disposizioni succennate, le singole Amm.ni dovranno astenersi, alorchè dette Provincie verranno restituite al Governo Italiano, da qualsiasi iniziative al riguardo.

Le disposizioni della presente circolare valgono anche per gli Enti pubblici locali e in genere per tutti gli Enti parastatali ed Istituti di diritto pubblico di cui all'art.4 del R.D.L.6 dicembre 1943, n.16/B, che si siano valsi della facoltà prevista nell'articolo medesimo e nei limiti entro i quali detta facoltà hanno esercitata.

IL MINISTRO
Fosoleri

4403



Roma, 14 dicembre 1944.

MINISTERO DEL TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

Alla Corte dei Conti;

Agli Uffici Provinciali del Tesoro.

Prot. N. 107890

OGGETTO: Applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, recante miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti, pubblici locali e parastatali.

Con decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 25 novembre 1944, e riportato in allegato alla presente, si dispone:

a) il conglobamento negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni analoghe, dei supplementi di servizio attivo (o delle sovrappaghe di cui sono forniti gli appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato) e dell'assegno temporaneo di guerra:

b) l'aumento dell'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, in ragione:

— di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

— di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

— di lire 1000 mensili lorde (o del minore importo corrispondente a due mensilità di stipendio, o paga, o retribuzione, di cui l'avente diritto è provvisto) per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze Armate, per i sottufficiali, graduati o militi dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e per i graduati e militari di truppa delle Forze Armate raffermati o vincolati a ferma speciale, che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante;

stabilendo, peraltro, che i cennati importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti, e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma;

c) l'aumento, in ragione del 100 per cento, delle misure dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste, alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei

4402

BEST COPY POSSIBLE
FILMED AS FOUND
IN COLLECTION

soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di conviveri, in vigore alla data dell'8 settembre 1943, e la soppressione dei cennati assegni a titolo di trattamento di famiglia nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali o dagli Enti pubblici locali e parastatali o fruiscia di assegni familiari;

d) l'istituzione, per la durata dello stato di guerra, di un'indennità giornaliera di disagiatissima residenza a favore del personale con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato.

Per l'esatta ed uniforme applicazione del provvedimento si richiama l'attenzione sui punti seguenti:

Art. 1.

Con l'articolo in esame si stabilisce che i supplementi di servizio attivo, le sovrappaghe di cui sono forniti gli appartenenti alle Forze armate od ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e l'assegno temporaneo di guerra sono conglobati negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relativi, cessando così come emolumenti a sè stanti.

Pertanto per la determinazione dei nuovi stipendi previsti da detto articolo si dovrà tener conto tanto dello stipendio e del supplemento di servizio attivo nelle misure in vigore alla data dell'8 settembre 1943 quanto dell'assegno temporaneo di guerra concesso col R. decreto-legge 11 luglio 1941, n. 646, convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414, aumentato del 125 %, come disposto col R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610.

L'importo complessivo di tali assegni costituisce il nuovo trattamento per stipendio. E' appena da avvertire che, nei casi in cui l'importo annuo dell'assegno temporaneo di guerra all'8 settembre 1943 era inferiore a quello massimo di L. 2970, il nuovo stipendio risulterà in cifre comprendenti anche i centesimi. Così ad esempio lo stipendio iniziale del grado XIII di gruppo C sarà di L. 9973,50 lorde annue (e cioè L. 5720 + L. 1540 + L. 2713,50) e quello iniziale del grado di uscire di L. 9838,75 (6160 + 990 + 2688,75).

Analogamente per il personale civile non di ruolo dovrà sommarsi l'importo della retribuzione con quello dell'assegno temporaneo di guerra nella misura spettante all'8 settembre 1943. Così ad esempio per il personale di III categoria la nuova retribuzione lorda annua sarà di L. 9569,25 (6930 + 2639,25) se residente in comuni con almeno 500.000 abitanti e di L. 7871,40 (5544 + 2327,40) se residente in altre località.

Dalla fusione dei cennati emolumenti nello stipendio, o paga, o retribuzione, deriverà un miglioramento nel trattamento di quiescenza per il personale collocato a riposo con decorrenza posteriore al 15 agosto 1944, in quanto diventano pensionabili anche le somme a tale data corrisposte a titolo di supplemento di servizio attivo, di sovrappaga e di assegno temporaneo di guerra; peraltro essendo la pensione liquidata sulla media degli stipendi o paghe percepiti nell'ultimo triennio di servizio occorreranno tre anni affinché tale pensionabilità produca in pieno i suoi effetti, nel senso che soltanto il personale che cesserà dal servizio a partire dal 16 agosto 1947 fruirà pienamente di tale pensionabilità.

Poiché il supplemento di servizio attivo, ai sensi del 1° comma dell'articolo in esame, è soppresso come emolumento a sè stante cessano di essere operative tutte le disposizioni che escludevano la sua corresponsione in determinate posizioni (congedo straordinario, collocamento in disponibilità o in aspettativa per infermità, sospensione ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ecc.) per le quali naturalmente dovrà calcolarsi ex-novo

con le decorrenze stabilite dall'art. 14 del decreto in oggetto, l'ammontare degli assegni in tali casi spettanti prendendo come base i nuovi stipendi e le nuove paghe e retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'articolo in esame.

Altrettanto dicasi per l'assegno temporaneo di guerra.

In altri termini i cennati assegni conglobati nello stipendio formano un tutto omogeneo da considerarsi, *ad ogni effetto*, quale stipendio.

Analogamente dicasi per la determinazione delle nuove paghe e delle nuove retribuzioni conseguenti al conglobamento in quelle in vigore all'8 settembre 1943 delle rispettive sovrappaghe e dell'assegno temporaneo di guerra.

Con il secondo comma dell'articolo in esame si sopprimono le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni dei salariati statali, dei sottufficiali, dei graduati e militi ivi indicate non era computabile né ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento né agli effetti dell'indennità prevista dalla legge sullo stato dei sottufficiali per coloro che erano congedati, riformati o dispensati dal servizio senza diritto ad impiego civile od a pensione. In tal modo per stabilire la nuova paga o retribuzione da valere ai fini suddetti dovrà tenersi conto della intera retribuzione prevista dalle cennate tabelle ed aumentata del 10% ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, nonché dell'assegno temporaneo di guerra.

Con il terzo comma dello stesso articolo, per ragioni di uniformità con quanto disposto dal precedente comma secondo, si sopprime l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237, che confermava la norma per effetto della quale per i salariati statali un decimo della paga o retribuzione non era computabile ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento.

Ben s'intende che a partire dalla data di applicazione del decreto in oggetto le ritenute che gravano sullo stipendio, paga o retribuzione (ritenuta Tesoro, Opera di previdenza, Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, ecc.) dovranno operarsi sulle nuove misure degli emolumenti anzidetti risultanti dall'applicazione dell'articolo in esame.

Per il personale in servizio di prova all'assegno mensile nel periodo di esperimento in vigore all'8 settembre 1943 dovrà essere sommato l'importo dell'assegno temporaneo di guerra spettante alla stessa data per poter determinare il nuovo assegno mensile dovuto dalla data di applicazione del decreto in oggetto.

L'assegno stesso risulterà pertanto come segue:

Personale in prova	Assegno di prova mensile	Lordo annuo
Gruppo A	1.164,48	13.973,76
» B	1.049,85	12.598,20
» C	724,84	8.698,13
Subalterno	530,44	6.365,27

Nei riguardi del personale assunto a ferma temporanea per servizi di copia o per servizi di fatica, premesso che le relative retribuzioni mensili sono determinate — ai sensi dell'art. 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, modificato dall'art. 1 del R. decreto 8 giugno 1942, n. 740 — in misura non eccedente lo stipendio iniziale rispettivamente del grado 13° di gruppo O, e di quello di inserviente e considerato che lo stipendio iniziale del grado 13° di gruppo O, per effetto di quanto disposto dall'articolo in esame, risulta ora di L. 9973,50 annue lorde, ne deriva che la nuova retribuzione spettante al personale assunto a ferma temporanea per servizi di copia va fissata in L. 831,12 mensili lorde (9973,50 : 12); e la nuova retribuzione mensile spettante al predetto per-

sonale se assunto per servizi di fatica va fissata ad un dodicesimo del stipendio iniziale spettante al personale subalterno con qualifica di inserviente per effetto del decreto in esame L. 7548 annue lorde), e cioè L. 629 mensili lorde.

Giova appena avvertire, per quanto concerne, in particolare, il personale salariato:

1) che per stabilire i compensi per lavoro straordinario, notturno e festivo e per determinare i soprassoldi di cui all'art. 230, lett. g) del regolamento generale approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, vanno prese per base le paghe o retribuzioni risultanti dopo l'applicazione dell'art. 1 — primo comma — del decreto in oggetto ed applicate su di esse le aliquote di maggiorazione previste dalle vigenti disposizioni, ridotte di $1/4$, a' termini dell'art. 5 — primo comma — della legge 20 aprile 1939, n. 591;

2) che i premi di operosità e di rendimento, previsti dall'art. 71 del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, nella misura massima di due giornate della sola paga per ogni quindicina, sono del pari corrisposti in base alle nuove paghe risultanti per effetto del decreto in oggetto, con la riduzione di $1/5$, prevista dall'art. 5 — secondo comma — della citata legge 20 aprile 1939, n. 591, ferma l'osservanza degli altri criteri indicati alla lettera E) per art. 5 della circolare numero 109920, in data 22 aprile 1939;

3) che anche le tariffe dei cottimi, stabilite per i salariati dello Stato, vanno determinate sulla base della paga risultante dall'applicazione del decreto in oggetto, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 6 — secondo e terzo comma — della precitata legge n. 591 del 1939.

Art. 2.

Questo articolo stabilisce che l'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, a favore di impiegati passati ad altro ruolo con grado inferiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza, è da riliquidarsi in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Non vanno invece riliquidati gli eventuali assegni personali derivanti da altre disposizioni legislative e aventi natura e caratteristiche differenti.

La riliquidazione dell'assegno *ad personam* previsto dal citato art. 4 deve essere effettuata facendo la differenza fra il nuovo stipendio (quale risulta dal conglobamento nello stipendio all'8 settembre 1943 del supplemento di servizio attivo e dell'assegno temporaneo di guerra) corrispondente al grado e relativa anzianità posseduti nel ruolo di provenienza al momento del passaggio nel ruolo attuale e lo stipendio corrispondente al grado — e relativa anzianità — rivestito in quest'ultimo ruolo al 16 agosto 1944, per il personale avente la sede di servizio nelle provincie che a tale data erano già state restituite all'Amministrazione italiana e dalla data in cui — ai sensi del successivo art. 14 — avrà effetto il decreto in oggetto per il personale avente la sede di servizio nelle altre provincie.

In sostanza, per effetto di tale riliquidazione, l'assegno personale di cui al citato art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in godimento alla data di applicazione del decreto, viene ad essere variato in più o in meno, di un importo pari alla differenza fra il supplemento di servizio attivo e l'assegno temporaneo di guerra corrispondenti al grado e relativa anzianità posseduti nel ruolo di provenienza al momento del passaggio nel ruolo attuale e l'importo dei predetti emolumenti — che col decreto in oggetto vengono conglobati nello stipendio — corrispondenti al grado (e relativa anzianità) rivestito in quest'ultimo ruolo alla data di applicazione del decreto.

Valgano i seguenti esempi:

a) un impiegato di grado 10° di gruppo B — al secondo aumento periodico — il quale abbia fatto passaggio al grado 11° di gruppo A, era fornito, in base all'art. 4 del menzionato decreto n. 2395, di un assegno personale, utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti, dell'im-

porto di L. 3080 annue lorde, pari alla differenza tra lo stipendio in godimento nel gruppo B (15.070) e quello massimo previsto per il grado 11° di gruppo A (11.990). In dipendenza del conglobamento nello stipendio del supplemento di servizio attivo e dell'assegno temporaneo di guerra detto assegno personale va riliquidato come appresso:

	Gruppo B, grado X 2° aumento	Gruppo A, grado XI ultimo aumento
Stipendio	15.070	11.990
Supplemento di servizio attivo	2.530	2.090
Assegno temporaneo di guerra	2.970	2.970
	<hr/>	<hr/>
	20.570	17.050

e cioè $20.570 - 17.050 = 3.520$ (nuovo assegno):

b) ad un usciere capo trovantesi al primo aumento di stipendio (L. 7700), il quale nel 1942 abbia fatto passaggio al grado 13° di gruppo C spettava, a' termini del penultimo comma dell'art. 4 del citato decreto n. 2395 la differenza tra lo stipendio di cui fruiva in precedenza (L. 7700) e quello iniziale del nuovo grado (L. 5720), e cioè un assegno personale utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti di L. 1980 (7700 — 5720). Per effetto del conglobamento del supplemento di servizio attivo e dell'assegno temporaneo di guerra nello stipendio e nell'ipotesi che a detto impiegato sia stato frattanto attribuito il primo aumento periodico del grado 13° (aumento che ha determinato il parziale riassorbimento dell'assegno *ad personam*, ridottosi cioè da L. 1980 a L. 1540) l'assegno *ad personam* va riliquidato come segue:

	Grado di usciere capo 1° aumento	Gruppo C, grado XIII 1° aumento
Stipendio	7.700	6.180
Supplemento di servizio attivo	1.320	1.540
Assegno temporaneo di guerra	2.970	2.812,50
	<hr/>	<hr/>
	11.990	10.512,50

e cioè: $11.990 - 10.512,50 = 1.477,50$ (nuovo assegno).

Infine è da tener presente che per effetto del conglobamento nello stipendio del supplemento di servizio attivo e dell'assegno temporaneo di guerra può accadere che un impiegato, il quale abbia fatto passaggio ad altro ruolo con grado inferiore a quello rivestito nel ruolo di provenienza, senza diritto ad assegno personale in quanto lo stipendio massimo del nuovo grado era di pari ammontare dello stipendio goduto in grado superiore, ne abbia diritto ora. In tal caso dovrà farsi luogo all'attribuzione *ex novo* nei suoi riguardi dell'eventuale assegno personale.

Così, ad esempio, ad un impiegato di gruppo B che fruiva dello stipendio iniziale del grado 9° (L. 16.170) e che sia passato al grado 10° di gruppo A, non spettava a termini dell'art. 4 del predetto R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, alcun assegno personale in quanto nel nuovo grado gli si corrispondeva lo stipendio massimo del grado stesso (e cioè L. 16.170).

A decorrere dalla data di applicazione del decreto in oggetto allo stesso spetterà un assegno personale, utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti, pari alla differenza fra il nuovo stipendio corrispondente al grado e relativa anzianità posseduti nel ruolo di provenienza al momento del passaggio nel ruolo attuale (e cioè per il grado 9° L. 16.170 + 3.410 + 2.970 = L. 22.550) e lo stipendio massimo corrispondente al grado rivestito in quest'ultimo ruolo alla data di applicazione del decreto in oggetto (e cioè per il grado 10° L. 16.170 + 2.530 + 2.970 = L. 21.670), pari cioè a L. 880 (22.550 — 21.670) annue lorde.

4400

Art. 3.

Con l'articolo in esame si conferma quanto disposto dall'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, in merito alla non cumulabilità dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione), concesso con l'art. 1 dello stesso decreto n. 610, con i trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere a), b) e c) dello stesso art. 4, e pertanto detti trattamenti dovranno continuare ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del decreto n. 610 del 1943, qualora fosse ancora in vigore.

Analogha detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 4.

Valgono pertanto le norme contenute nel punto D) — per l'art. 4 — della circolare n. 255431 del 15 luglio 1943.

E' appena da avvertire che anche nel caso di personale civile richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale come militare di truppa (soldato, caporale, caporal maggiore o gradi corrispondenti, con trattamento economico uguale a quello spettante al pari grado in servizio di leva) che fruisca di trattamento di guerra ed al quale ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 15 maggio 1941, n. 584, da parte dell'Amministrazione civile vengano corrisposti per intero gli assegni inerenti alla posizione civile, la cennata decurtazione va operata sul trattamento di guerra.

Art. 4.

Con questo articolo si stabilisce che l'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, viene aumentata in ragione di L. 500 mensili per i dipendenti dei gradi dal primo al quinto, di L. 800 mensili per i dipendenti dei gradi dal sesto all'ottavo e di L. 1000 mensili — salvo quanto disposto dall'art. 7 del decreto in oggetto — per i dipendenti dei gradi nono ed inferiori o con trattamenti parificabili.

Detti importi sono suscettibili di riduzione in relazione all'entità della popolazione del comune sede normale di servizio, e precisamente del 15% per i personali residenti in comuni con meno di 200.000 abitanti e del 30% per i personali residenti nei comuni con meno di 50.000 abitanti; e vanno invece aumentati del 30% per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Conseguentemente l'aumento dell'integrazione disposto con l'articolo in esame risulta, rispettivamente, di L. 650, L. 1040 e L. 1300 mensili per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma; di L. 500, L. 800 e L. 1000 mensili per il personale residente nei comuni (escluso il comune di Roma) con almeno 200.000 abitanti; di L. 425, L. 680 e L. 850 mensili per il personale residente nei comuni aventi almeno 50.000 abitanti e non più di 199.999; di L. 350, L. 560 e L. 700 mensili per il personale residente nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti.

Al riguardo si precisa che per sede normale di servizio deve, in ogni caso, intendersi il comune ove ha sede l'ufficio (o la scuola, l'istituto, il comando, il reparto, l'impianto o lo stabilimento) al quale il dipendente statale è organicamente assegnato e nel quale presta normalmente la sua opera, prescindendo cioè dalla circostanza se egli vi dimori solo o con la propria famiglia.

E' pure da precisare che le riduzioni e l'aumento di cui al 2° comma dell'articolo in esame devono essere determinati in relazione alla popolazione residente (legale) al 31 dicembre 1941 quale risulta dall'elenco dei comuni approvato col decreto Ministeriale 1° ottobre 1942 riguardante assegnazione ai comuni ed ai consorzi di comuni dei segretari dei gradi I, II, III, IV (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 7 ottobre 1942) od a quella successivamente accertata dagli organi competenti (Istituto centrale di statistica) e che vale per la determinazione del grado da assegnare al segretario comunale.

Tali variazioni non sono peraltro applicabili al personale della Regia marina imbarcato sulle Regie navi dato che nei riguardi di detto personale non si può stabilire il comune da considerare

sede di servizio. Pertanto il getto personale l'aumento dell'integrazione temporanea, previsto dal 1° comma dell'art. 4 del decreto in oggetto, compete nella misura intera (L. 500, L. 800, L. 1000 mensili a seconda del grado rivestito) e cioè senza le riduzioni o l'aumento di cui al 2° comma dello stesso articolo; ed analogamente per il personale che si trovi all'estero o, comunque, fuori del territorio nazionale non per missione od incarico temporaneo, ma con destinazione permanente di servizio.

Uguale trattamento dovrà usarsi a favore del personale militare ammesso a fruire di soprassoldo di operazioni in misura intera; nei riguardi invece del restante personale l'aumento della integrazione, di cui all'articolo in esame, dovrà essere corrisposto tenendo conto dell'aumento e delle decurtazioni previste in relazione alla popolazione del comune ove ha sede il comando, ente, reparto o servizio al quale il personale stesso è assegnato.

Nei riguardi, poi, del personale che per cause dipendenti dall'attuale situazione bellica non ha potuto raggiungere la propria normale sede di servizio e presta transitoriamente servizio in altra sede, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo in esame, dovrà aversi riferimento a quest'ultima sede.

Poiché con l'articolo in esame si dispone l'aumento dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è evidente che tale aumento compete solo nelle posizioni in cui l'integrazione stessa viene corrisposta.

Non compete pertanto nelle posizioni in cui l'integrazione non spetta; mentre quando questa è corrisposta in misura ridotta (come nel caso di aspettativa per motivi di salute) l'aumento di cui all'articolo in esame è pure ridotto nella stessa proporzione.

Al riguardo si richiama l'attenzione sulle precisazioni che seguono.

L'integrazione temporanea è relativo aumento hanno natura e caratteristiche uguali a quelle del soppresso assegno temporaneo di guerra e pertanto non sono pensionabili e sono soggetti alle stesse ritenute e sono regolati dalle stesse norme a suo tempo emanate per disciplinare la corresponsione di tale assegno e di cui alle circolari n. 255240 del 20 luglio 1941 e n. 255431 del 15 luglio 1943. In particolare si fa presente che l'integrazione temporanea, non essendo assimilabile alla retribuzione, non va computata ai fini della determinazione dell'indennità di licenziamento e dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.

In base a quanto stabilito dal successivo art. 10 del decreto in oggetto, fra le competenze da considerare ai fini del calcolo dell'integrazione temporanea (i cui coefficienti di maggiorazione debbono sempre applicarsi ai sensi dell'art. 2 del decreto 18/B, sul totale lordo mensile degli assegni da prendere a base) vanno incluse, l'indennità per offese belliche di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, e la indennità di disagiatissima residenza di cui al citato art. 10 del decreto in oggetto, sempre che, s'intende, o l'una o l'altra di detta indennità competa in base alle norme vigenti. E' ovvio che nei riguardi del personale cui non spetti né l'indennità per offese belliche né quella di disagiatissima residenza, l'integrazione temporanea va calcolata sull'importo mensile dello stipendio (nella nuova misura risultante dall'attuazione dell'art. 1 del decreto) e dell'aggiunta di famiglia, qualora s'intende, l'interessato ne fruisca.

Fra le suddette competenze, sempre ai fini di cui sopra, vanno anche inclusi gli eventuali assegni *ad personam*.

Restano invece esclusi gli altri assegni a qualsiasi titolo corrisposti (ad es. indennità di pubblica sicurezza, indennità militare, trattamento speciale di guerra, ecc.).

Al personale che si trovi in una posizione la quale comporti una riduzione del normale trattamento di attività, l'integrazione temporanea non va riliquidata sulla base del complesso degli assegni spettanti in detta posizione, ma va corrisposta nella misura già in godimento durante la attività di servizio ridotta nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio, la paga o la retribuzione, e nella stessa proporzione va ridotto l'aumento dell'integrazione, concesso con l'articolo in esame.

Così, ad esempio, un impiegato di grado 9° di gruppo A, con lo stipendio massimo del grado, avente due figli minorenni e la sede di servizio a Roma, sia collocato in aspettativa per motivi di salute con un assegno pari alla metà dello stipendio. Il suo trattamento economico durante tale posizione sarà il seguente:

— assegno di aspettativa (1/2 dello stipendio di L. 2090 mensili lordi)	L. 1.045 —
— aggiunta di famiglia (intera)	„ 762,30
— indennità di disagiatissima residenza (L. 600, pari ad 1/3 della missione, più L. 381,15, pari a 1/2 dell'aggiunta di famiglia, meno L. 137,50, pari alla maggiorazione dell'assegno temporaneo di guerra)	„ 843,65
— integrazione temporanea (1/2 di L. 1.739,20)	„ 869,60
— aumento dell'integrazione temporanea (1/2 di L. 1.300)	„ 650 —
	<hr/>
totale mensile lordo	L. 1.170,55

Analogamente, alle famiglie dei dipendenti statali sospesi dal grado con privazione dello stipendio, a mente delle disposizioni contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ed analoghe dei rispettivi ordinamenti, alle quali sia stato concesso l'assegno alimentare previsto dall'art. 57 del citato decreto n. 2960 o dalle corrispondenti norme dei rispettivi ordinamenti, l'integrazione temporanea ed il relativo aumento vanno corrisposti — come già l'assegno temporaneo di guerra ai sensi della citata circolare n. 255240 del 20 luglio 1941 — in misura ridotta nella stessa proporzione nella quale è stato ridotto lo stipendio o la paga o la retribuzione per determinare l'importo dell'assegno alimentare.

Esemplificando, se l'impiegato di cui sopra fosse sospeso dal grado con privazione dello stipendio e alla sua famiglia fosse concesso un assegno alimentare pari ad un terzo dello stipendio, il trattamento economico, a titolo alimentare, spettante sarebbe il seguente:

assegno alimentare (1/3 di L. 2.090)	L. 696,66
integrazione temporanea (1/3 di L. 1.739,20)	„ 579,73
aumento dell'integrazione temporanea (1/3 di L. 1.300)	„ 433,33
	<hr/>
totale mensile lordo	L. 1.709,72

Invece per i dipendenti sospesi in base alla norma eccezionale e transitoria dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e per i quali è prevista la corrispondenza, a titolo alimentare, del solo stipendio esclusa ogni altra indennità, l'assegno è di importo eguale al nuovo stipendio risultante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

L'integrazione temporanea, insieme con l'aumento, contribuisce a formare il complesso degli assegni sui quali va calcolata l'anticipazione spettante alle famiglie dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi, ai sensi dell'art. 41 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583.

L'integrazione temporanea va concessa anche ai pensionati riassunti in servizio. Nei loro confronti, per la determinazione del nuovo trattamento spettante per effetto del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, e del decreto in oggetto, occorre tenere presente la disposizione contenuta nell'art. 10 del R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, qualora, in base alle norme secondo le quali furono riassunti, sia dovuto un trattamento differenziale fra quello di attività e quello di quiescenza. La nuova retribuzione sarà in tal caso determinata detraendo dal trattamento di attività (a ti-

tolo di stipendio, eventuale aggiunta di famiglia, integrazione temporanea ed aumento di tale integrazione concesso col presente articolo) inerente al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo e relativa anzianità nel grado medesimo, l'ammontare della pensione in godimento.

Come dispone il suddetto art. 10, non sono da defalcare i caroviveri, l'assegno supplementare temporaneo e l'integrazione temporanea annessi alla pensione, dato che il pagamento di detti assegni viene sospeso nei confronti dei pensionati che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato o di altri enti pubblici. Affinchè tale sospensione non venga omessa, i Capi ufficio che hanno alle loro dipendenze pensionati riassunti in servizio, devono comunicare la riassunzione stessa all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.

Pertanto, ai fini della corresponsione ad un pensionato riassunto, con diritto ad un trattamento differenziale, dei miglioramenti previsti dai cennati provvedimenti occorre risalire al trattamento di attività spettante successivamente alla data di decorrenza dei miglioramenti stessi ad un funzionario che abbia lo stesso grado e la stessa anzianità che aveva il predetto pensionato all'atto del suo collocamento a riposo e che si trovi in analoghe condizioni di famiglia e di residenza.

Detraendo, poi, da tale trattamento la pensione in godimento dell'interessato, la differenza che ne risulta costituisce la nuova retribuzione da corrispondere, la quale, ove trattisi di pensionato assunto in base alla legge 21 maggio 1940, n. 528, in nessun caso può essere superiore all'importo complessivo del trattamento spettante, in base alle disposizioni in vigore (comprese quelle del decreto in oggetto) al personale non di ruolo di categoria corrispondente al gruppo o alla categoria cui appartiene il pensionato.

Nei confronti degli insegnanti incaricati che già beneficiano di altra retribuzione a carico dello Stato o degli altri enti nei cui confronti è pure applicabile il cennato decreto n. 18/B, va tenuto presente quanto detto più avanti per l'applicazione dell'art. 6.

In particolare nei casi in cui il cumulo si verifichi nei riguardi di insegnanti di ruolo o di persone fornite di altro impiego di ruolo o non di ruolo presso altre Amministrazioni statali o presso Enti pubblici, per i quali, quindi, l'incarico (o la supplenza) costituiscono attività accessoria, l'integrazione temporanea (e relativo aumento previsto dal presente articolo) va concessa soltanto in relazione al trattamento inerente al posto di insegnante di ruolo o all'impiego, prescindendo, cioè, dalla retribuzione relativa all'incarico (o alla supplenza).

Invece, nei casi in cui gli insegnanti siano provvisti esclusivamente di più incarichi (o supplenze), dai quali essi ritraggono in via principale i loro proventi, l'integrazione temporanea (e relativo aumento previsto dal presente articolo) si determina sulla base della somma delle retribuzioni fondamentali ragguagliate a mese e relative ai diversi incarichi (o supplenze) conferiti allo stesso insegnante.

Per quanto riguarda infine il personale civile richiamato alle armi, poichè l'integrazione temporanea (e relativo aumento previsto dal presente articolo) ha la medesima natura dell'assegno temporaneo di guerra, valgono le istruzioni impartite con le circolari n. 255240 del 20 luglio 1941 e n. 255431 del 15 luglio 1943 e quindi l'integrazione stessa e il relativo aumento di cui all'articolo in esame dovranno essere corrisposti per l'eventuale eccedenza di quanto dovuto a tale titolo per la posizione civile rispetto all'importo spettante per la posizione militare, tenuto conto delle rispettive sedi di servizio. In altri termini l'integrazione (e relativo aumento) rientra nel complesso degli assegni sia civili che militari da porre a raffronto per stabilire qual'è il trattamento più favorevole.

Con l'ultimo comma dell'articolo in esame si dispone che ai fini dell'applicazione dell'articolo stesso al personale con trattamento parificabile a quello dei dipendenti statali, ferme le parificazioni di grado già stabilite, la parificazione del trattamento va determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto, con esclusione quindi di ogni altro assegno a qualsiasi titolo corrisposto.

4398

Al riguardo è da chiarire che si considerano parificati al grado VI statale anche coloro che, pur avendo uno stipendio o retribuzione superiore allo stipendio massimo del grado VI (L. 36.630 annue lorde), non raggiungano lo stipendio minimo del grado V (L. 10.920 annue lorde). Analogamente, i personali che in relazione alle mansioni disimpegnate sono o possono essere equiparabili ai dipendenti statali dei gruppi A o B, si considerano parificati al grado IX di detti gruppi anche quando, pur avendo uno stipendio o retribuzione superiore allo stipendio massimo di detto grado (L. 25.080 annue lorde) non raggiungano lo stipendio minimo del grado VIII (L. 25.850 annue lorde) degli stessi gruppi A e B.

Infine, i personali che per le mansioni espletate, il titolo di studio, ecc., sono classificabili come appartenenti al gruppo C si considerano parificati al grado IX anche quando lo stipendio o la retribuzione sia superiore a L. 23.210 annue lorde — massimo del grado IX di gruppo C — ma non raggiunga le L. 23.980 annue lorde, minimo del grado VIII del medesimo gruppo C.

Art. 5.

Con questo articolo si dispone che l'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente art. 4 spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari ed in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali.

Si dispone, inoltre, che ai fini di cui sopra, la parificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera a) va stabilita in base all'importo della sola quota della retribuzione od aggio, rideterminata ai sensi dell'art. 1 — e cioè conglobando nell'importo di detta quota anche l'assegno temporaneo di guerra — considerata come corrispettivo della loro opera personale.

Valga un esempio: la retribuzione globale di un ricevitore postale sia di L. 60.000 annue che depurata delle spese — comprese quelle del personale dipendente — si riducono a L. 14.970, importo da considerare come corrispettivo dell'opera personale del ricevitore. E poichè tale importo è compreso fra il nuovo stipendio iniziale (L. 14.190) e quello massimo (L. 17.050) di un impiegato statale di grado XI di gruppo C, al ricevitore di cui sopra spetterà un aumento di integrazione di L. 1000 mensili lorde, se residente in comune avente almeno 200.000 abitanti, di L. 850 mensili lorde (1000 meno il 15 %) se residente in comune con almeno 50.000 abitanti e non più di 199.999; di L. 700 mensili lorde (1000 meno il 30 %) se residente in comune con meno di 50.000 abitanti; di L. 4300 mensili lorde (1000 più il 30 %) se residente nel comune di Roma.

Al personale di cui alla lettera b) l'aumento dell'integrazione è corrisposto dal ricevitore, o assuntore ferroviario, o dipendente statale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, in relazione all'intera retribuzione equiparabile allo stipendio (esclusi quindi l'eventuale trattamento di famiglia, la integrazione temporanea concessa col R. decreto legge 6 dicembre 1943, n. 18/B e gli altri eventuali assegni a qualsiasi titolo corrisposti) intendendo per retribuzione la mercede risultante dai contratti d'impiego registrati e approvati dalle competenti Amministrazioni.

Ben s'intende che i benefici previsti dal provvedimento in oggetto (aumento dell'integrazione temporanea, raddoppio del trattamento di famiglia e indennità di disagiatissima residenza) non possono trovare applicazione nei confronti del personale che fruisce delle provvidenze concesse ai lavoratori dell'industria privata (come ad esempio i commessi degli uffici di vendita dei generi di monopolio e delle rivendite di Stato dei tabacchi, i quali fruiscono della indennità di carovita e dell'aumento degli assegni familiari disposti a favore dei dipendenti privati).

L'aumento dell'integrazione spetta anche ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi vincolati da obbligazione personale (procaccia a piedi, manovali di pulizia, guardiaproprietà e loro sostituti provvisori).

Art. 6.

Con questo articolo si dispone che nei casi di cumulo d'impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea (con l'eventuale aumento o riduzione in relazione alla residenza), nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7.

Con questo articolo si stabilisce che l'importo dell'aumento dell'integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può superare il doppio dell'ammontare dello stipendio, o paga, o retribuzione di cui l'avente diritto è provvisto.

Si è con ciò inteso impedire che il provvedimento in esame attribuisca miglioramenti del tutto sproporzionati alla modestia e tenuità delle prestazioni e, quindi, al lieve importo delle relative retribuzioni, come, per esempio, si verifica per gli appartenenti ai gradi iniziali dei Corpi armati, per gli insegnanti supplenti con poche ore di lezione settimanali, per taluni dipendenti dai ricevitori postali, ricevitori del lotto, ecc., i quali tutti hanno una retribuzione base (e cioè prescindendo dall'aggiunta di famiglia, dall'eventuale indennità per offese belliche, ecc.), limitata a poche centinaia di lire mensili, onde sarebbe eccessiva l'attribuzione di un miglioramento in ragione di L. 1000 mensili.

Al riguardo si precisa che ai fini di cui sopra si dovrà tener conto delle misure degli stipendi, paghe o retribuzioni mensili lorde risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto e degli eventuali assegni *ad personam* pensionabili risultanti da differenza di stipendi (quale, ad esempio, quello spettante in base all'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395), con esclusione di qualsiasi altro assegno o indennità anche se utile ai fini del trattamento di quiescenza, come, per esempio, l'assegno speciale di cui fruisce il personale ferroviario per i servizi e le benemeritenze di guerra.

Per i graduati e militari di truppa delle Forze Armate raffermati o vincolati a ferma speciale le paghe da prendere in riferimento sono quelle stabilite dal R. decreto legge 23 marzo 1944, n. 103.

Valgano in proposito i seguenti esempi:

1) un inserviente fornito dello stipendio iniziale del grado è provvisto per effetto dell'art. 1 del decreto in oggetto a titolo di stipendio di L. 7548 annue lorde, pari a 629 lire mensili lorde. Nei suoi riguardi pertanto l'aumento della integrazione non potrà in ogni caso superare le L. 1258 mensili lorde (629 x 2). Tale importo mentre risulta superiore a quello del predetto aumento nel caso che l'inserviente in parola non abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma, è invece inferiore all'aumento previsto per il personale dei gradi nono ed inferiori con sede di servizio nel cennato comune di Roma: pertanto nei riguardi dell'inserviente in oggetto l'importo dell'aumento suddetto dovrà essere — qualora abbia la sede di servizio in Roma — di L. 1258 mensili lorde anziché di L. 1300:

2) un avventizio di IV categoria, residente in un comune con almeno 500.000 abitanti, per effetto dell'art. 1 del decreto in oggetto, verrà a percepire, a titolo di retribuzione, una somma lorda di L. 7386,30 (L. 5148 di retribuzione + L. 2238,30 di assegno temporaneo di guerra), pari a L. 615,52 mensili lorde; egli avrà quindi diritto ad un aumento d'integrazione non superiore a

4397

L. 1231,04 mensili lorde ($615,52 \times 2$) e pertanto nel caso che l'avventuriero in parola abbia la normale sede di servizio nel comune di Roma l'aumento predetto dovrà essere di L. 1231,04 e non di L. 1300; qualora lo stesso abbia invece residenza in comune con almeno 500.000 abitanti che non sia quello di Roma l'aumento d'integrazione spettantegli sarà di L. 1000 mensili lorde:

3) un caporal maggiore del Regio esercito vincolato a ferma speciale o raffermao seguitando a percepire — in quanto l'art. 1 del decreto in parola non innova alle paghe previste per i graduati e militari di truppa del Regio esercito dal R. decreto-legge 23 marzo 1944, n. 103 — la paga giornaliera di L. 6,70, avrà diritto ad un aumento di integrazione non superiore alle L. 13,40 giornaliere — corrispondenti al doppio della predetta paga — e cioè, nel caso del mese di 31 giorni, a L. 415,40 mensili; e poichè quest'ultimo importo è inferiore alla somma di L. 700 spettante ai personali con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti, la predetta somma di L. 415,40 costituisce la misura, riferita a 31 giorni, dell'aumento dell'integrazione temporanea relativa al grado di caporal maggiore del R. esercito vincolato a ferma speciale o raffermao.

4) un sottocapo volontario della Regia marina con più di 1 anni di servizio seguita a percepire l'attuale paga giornaliera di L. 12,48 e pertanto la misura dell'aumento dell'integrazione temporanea non potrà eccedere l'importo di L. 773,76 ragguagliato al mese di 31 giorni, pari al doppio della suddetta paga. Pertanto se detto militare abbia sede di servizio a Roma o in comune con almeno 200.000 abitanti o con almeno 50.000 abitanti — per le quali sedi l'aumento della integrazione temporanea è rispettivamente di L. 1300, 1000 e 850 — la misura di detto aumento, nei suoi riguardi sarà in ogni caso di L. 773,76 mensili, mentre qualora egli abbia sede in comune con meno di 50.000 abitanti, avrà diritto all'aumento medesimo nella misura di L. 700 mensili.

Art. 8.

Con questo articolo si dispone che qualora dall'applicazione delle differenti aliquote di aumento d'integrazione risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi dell'art. 4 del decreto minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento all'integrazione temporanea.

Lo scopo della disposizione è di evitare che il trattamento complessivo per i suindicati emolumenti inerente ad un qualsiasi grado sia minore del trattamento complessivamente spettante nel grado inferiore dello stesso gruppo, nel qual caso da un avanzamento in carriera risulterebbe una decurtazione di trattamento.

Ciò implica che la disposizione in parola ha carattere normale e che la suddetta differenza può, a seconda dei casi, spettare senz'altro dalla data di applicazione del decreto in oggetto o competere, invece, da data successiva (in seguito a promozione) ed implica, altresì, che l'assegno, una volta attribuito, è suscettibile di diminuzione o di soppressione in dipendenza delle variazioni che per sviluppo di carriera (maturazione di aumenti di stipendio o promozioni) o per altra circostanza (per esempio collocamento in aspettativa o in disponibilità) si verificano nelle competenze di cui all'articolo in esame inerenti al grado ricoperto.

Al riguardo, premesso che i gradi per i quali può verificarsi tale differenza sono esclusivamente i gradi quinto ed ottavo, od equiparati, in quanto, ai sensi del precedente art. 4, si ha una differenza di aumento soltanto dal grado nono all'ottavo e dal sesto al quinto, è da precisare che per stabilire l'importo dell'assegno differenziale in parola va istituito un confronto fra l'importo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione (quali risultano dall'applicazione del precedente art. 4), eventuali assegni *ad personam* risultanti da differenza di stipendi e integrazione temporanea aumentata ai sensi del precedente art. 4, in godimento dal personale di grado quinto e di

grado ottavo e l'importo complessivo delle suddette competenze — dalle quali sono escluse l'aggiunta di famiglia e l'eventuale indennità di disagiatissima residenza e quella per offese belliche — che lo stesso dipendente, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, percepirebbe se fruisse dello stipendio massimo del grado immediatamente inferiore.

Valgano i seguenti esempi:

1) impiegato statale di grado VIII di gruppo A o di gruppo B, provvisto dello stipendio iniziale del grado, ammogliato ed avente due figli minorenni, con sede di servizio a Roma, per effetto del provvedimento in esame, verrà a fruire del seguente trattamento mensile lordo:

Stipendio (iniziale del grado) art. 1 del decreto — L. 25.850:12 =	L. 2.154,16
Aggiunta di famiglia (art. 9 del decreto)	" 762,30
Indennità di disagiatissima residenza (art. 10 del decreto 1/3 missione (700) più 1/2 aggiunta di famiglia (381,15) meno maggiorazione assegno temporaneo di guerra (137,50)	" 943,65
	<hr/>
	L. 3.860,11
Integrazione temporanea dal 70 al 10 % su L. 3860,11	" 1.772 —
Aumento integrazione (art. 4 decreto) 800 + 30 %	" 1.040 —
	<hr/>
complessive	L. 6.672,11

Se lo stesso impiegato rivestisse invece il grado IX con lo stipendio massimo del grado il trattamento mensile sarebbe il seguente:

Stipendio (25.080 : 12)	L. 2.090 —
Aggiunta di famiglia	" 762,30
Indennità disagiatissima residenza: 1/3 missione (600) più 1/2 aggiunta di famiglia (381,15) meno la maggiorazione dell'assegno temporaneo di guerra (137,50)	" 843,65
	<hr/>
	L. 3.695,95
Integrazione temporanea	" 1.739,20
Aumento integrazione (1000 + 30 %)	" 1.300 —
	<hr/>
complessive	L. 6.735,15

La differenza da corrispondere all'impiegato in parola dovrà peraltro essere non già quella risultante dal confronto tra i due trattamenti complessivi (L. 6735,15 — 6672,11 = L. 63,04) ma, ai sensi dell'articolo in esame, quella derivante dal seguente raffronto:

	Grado VIII iniziale	Grado IX massimo
Stipendio	L. 2.154,16	L. 2.090 —
Integrazione temporanea	" 1.772 —	" 1.739,20
Aumento integrazione	" 1.040 —	" 1.300 —
	<hr/>	<hr/>
	L. 4.966,16	L. 5.129,20

4396

e cioè L. 163,04 (5129,20 — 4966,16) mensili lordi, da portare in aumento all'integrazione.

Qualora lo stesso impiegato abbia la sede di servizio a Napoli per il personale della qual sede è prevista l'indennità di disagiatissima residenza, e un aumento d'integrazione senza l'aumento del 30 %) il raffronto da fare è il seguente :

	Grado VIII	Grado IX
Stipendio	L. 2.154,16	L. 2.090 —
Integrazione temporanea	" 1.772 —	" 1.739,20
Aumento integrazione	" 800 —	" 1.000 —
	L. 4.726,16	L. 4.829,20

con una differenza di L. 103,06 mensili lordi.

E' ovvio, infine, che se avesse sede di servizio in altro comune o se la situazione di famiglia fosse diversa il raffronto dovrebbe essere effettuato *ex-novo* atteso che il variare di tali condizioni influisce sul calcolo dell'integrazione temporanea dal 70 al 10 %, e cioè su uno degli elementi da porre a raffronto per i fini di cui trattasi.

2) Un impiegato statale di gruppo C, trovantesi al primo aumento del grado VIII, ammogliato ed avente un figlio minorenni a carico, con sede di servizio a Napoli, per effetto del provvedimento in oggetto, verrà a fruire del seguente trattamento mensile lordo:

Stipendio (1° aumento grado VIII) — art. 1 del decreto — (L. 24.970: 12)	L. 2.080,83
Aggiunta di famiglia (art. 9 del decreto)	" 653,40
Indennità di disagiatissima residenza: 1/3 missione (700) più 1/2 aggiunta di famiglia (326,70) meno maggiorazione assegno temporaneo di guerra (137,50)	" 889,20
	L. 3.623,43
Integrazione temporanea dal 70 % al 10 % su L. 3623,43	" 1.724,70
Aumento integrazione (art. 4 del decreto)	" 800 —
	L. 6.148,13
complessive	L. 6.148,13

Il trattamento dovuto all'impiegato in parola se fruisse dello stipendio massimo del grado IX di gruppo C sarebbe il seguente:

Stipendio (23.210: 12)	L. 1.934,16
Aggiunta di famiglia	" 653,40
Indennità di disagiatissima residenza: 1/3 missione (600) più 1/2 aggiunta di famiglia (326,70) meno maggiorazione assegno temporaneo di guerra (137,50)	" 789,20
	L. 3.376,76
Integrazione temporanea	" 1.675,35
Aumento integrazione	" 1.000 —
	L. 6.052,11
complessive	L. 6.052,11

e cioè inferiore al trattamento complessivo del grado VIII, primo aumento periodico di stipendio.

Peraltro il raffronto fra i due trattamenti va limitato, ai sensi dell'articolo in esame, ai seguenti emolumenti:

	Grado VIII 1° aumento	Grado IX massimo
Stipendio	L. 2.080,83	L. 1.934,16
Integrazione temporanea	» 1.724,70	» 1.675,35
Aumento integrazione	» 800 —	» 1.000 —
	<u>L. 4.605,53</u>	<u>L. 4.609,51</u>

con diritto, a favore dell'interessato, ad una differenza mensile lorda di L. 3,98 da portare in aumento all'integrazione.

E' appena da avvertire che per il personale che non sia inquadrato in gruppi gerarchici per il calcolo dell'eventuale assegno differenziale di cui all'articolo in oggetto dovrà farsi riferimento al gruppo corrispondente alla categoria di appartenenza. Così per un impiegato di concetto si farà riferimento al gruppo A o B, a seconda che sia o no fornito di laurea, e per un impiegato assunto con mansioni d'ordine al gruppo C statale.

Art. 9.

Con il primo comma di questo articolo si dispone l'aumento, in ragione del 100 per cento, delle misure in vigore all'8 settembre 1943 dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste, alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenni, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il provvedimento, salvo quanto disposto al successivo secondo comma, non innova i criteri di assegnazione dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità di caroviveri e relative quote suppletive, dei soprassoldi ed altri assegni corrisposti a titolo di caroviveri. Pertanto continuano ad osservarsi per la concessione e cessazione di detti emolumenti le norme in vigore ed, in massima, tutte le disposizioni ed i chiarimenti contenuti nelle circolari a stampa n. 252420 del 14 aprile 1941 e n. 255240 del 20 luglio stesso anno.

L'aumento del 100 per cento è limitato alle sole prime tre quote complementari dell'aggiunta di famiglia e alle prime tre quote suppletive delle indennità temporanee mensili di caroviveri e ciò per portare tali quote allo stesso importo delle successive quote, cosicchè per effetto dell'articolo in esame le quote per i figli diventano uniformi qualunque sia il numero dei figli.

Con il secondo comma dell'art. 9 del decreto in esame, l'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri soprindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o, in genere, dagli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 12 del provvedimento, oppure fruiscia di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278 e successive modificazioni.

In tali casi, pertanto, al personale femminile non spetta più alcun trattamento di famiglia. Nel caso invece di coniugata, il cui marito non sia dipendente statale o degli enti sopradetti e non fruiscia di assegni familiari, oppure sia pensionato (statale o non) o inabile permanentemente al lavoro e privo di risorse o comunque economicamente inesistente (per poterlo considerare tale occorre tener presenti i chiarimenti a tal riguardo contenuti nella menata circolare n. 255240

del 20 luglio 1941) va corrisposto il trattamento di famiglia, in relazione al grado o qualifica, gruppo o categoria di appartenenza, ed al comune ove è la sede di servizio, nelle stesse misure spettanti al personale maschile, trovandosi nelle stesse condizioni di impiego e di residenza, ai sensi del primo comma dell'articolo in esame, escluse le quote complementari (se trattasi di aggiunta di famiglia) e le quote suppletive (se trattasi di indennità di caro viveri) per la prole dovendosi questa considerare sempre a carico del genitore. Solo nel caso in cui il marito sia da considerare economicamente inesistente ai sensi delle vigenti norme, al personale femminile in parola può riconoscersi il diritto a percepire anche le quote complementari per la prole nelle nuove misure.

E' infine da precisare che l'anzidetta soppressione ha effetto dalla stessa data di applicazione del decreto e pertanto nei riguardi del personale femminile in oggetto va effettuato il recupero di quanto ad esso sia stato corrisposto a titolo di trattamento di famiglia dopo la cennata data, trattenendone l'importo sulla somma spettante a titolo di arretrati per i miglioramenti concessi col decreto in oggetto.

Con il terzo ed ultimo comma dell'articolo in esame viene eliminata, ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, la distinzione disposta dall'art. 7 del Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e si dispone che, sempre ai cennati fini, per residenza si intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Con tale norma viene facilitata la procedura per la concessione dell'aggiunta di famiglia e dell'indennità di caro viveri, non facendosi più la distinzione prevista dal decreto interministeriale 9 maggio 1934, fra la sede normale di servizio e la residenza della famiglia.

Ben s'intende che continuano ad applicarsi le riduzioni percentuali stabilite dal citato articolo 7 del R. decreto-legge n. 561 in base alla popolazione residente (legale) del comune ove è la sede di servizio.

Come già indicato a proposito della riduzione del 15% e del 30% dell'aumento della integrazione temporanea di cui all'art. 4 del decreto, ai fini di stabilire quale aliquota di aggiunta di famiglia o di indennità di caroviveri spetti, si dovrà fare riferimento alla popolazione legale accertata al 31 dicembre 1941 e risultante dall'elenco dei Comuni di cui al citato decreto Ministeriale 1° ottobre 1942 sull'assegnazione ai comuni ed ai consorzi di comuni dei segretari dei gradi I, II, III, IV, od a quella che, agli effetti di detta assegnazione venga accertata successivamente; e ciò sino a quando non venga effettuato il censimento generale della popolazione del Regno.

Nulla s'intende innovato nei riguardi dell'aggiunta di famiglia dovuta al personale temporaneamente distaccato in altra sede, il quale continuerà a percepire per i primi sei mesi l'aggiunta nell'aliquota prevista per la sede di provenienza che è appunto la sede normale di servizio.

Nei riguardi infine del personale militare l'aggiunta di famiglia o l'indennità caroviveri sono dovute nella misura del 100% al personale provvisto di soprassoldo di operazioni in misura intera; al restante personale va invece corrisposta in relazione alla popolazione del comune ove ha sede il comando, ente, reparto o servizio di appartenenza.

E' appena da avvertire che l'aumento del 100% disposto dall'articolo in esame non concerne l'indennità speciale, di cui all'art. 91 del Testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito approvato col R. decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, spettante ai militari di truppa raffermati e a ferma speciale, ammogliati o vedovi con prole minorenni a carico, in quanto tale indennità non deve considerarsi trattamento di famiglia.

Art. 10.

Con questo articolo viene istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi al personale di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti

del Ministro dell'Interno, concerto con questo del Tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno stabilite la decorrenza e la durata della concessione.

La suddetta indennità pure avendo un carattere diverso è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Dal testo dell'articolo risultano chiare le disposizioni sancite.

Tuttavia si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui seguenti punti:

1) Nei comuni ove viene corrisposta, l'indennità è dovuta a tutti i personali civili e militari considerati nell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato o con trattamento parificabile, ai salariati di ruolo, ai personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, ai sottufficiali delle Forze Armate, ai graduati e militari di truppa delle Forze Armate raffermati o vincolati a ferma speciale (che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante), ai sottufficiali, graduati e militi dei Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti assuntori o dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'indennità al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente; nonchè ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi vincolati da obbligazione personale (procaccia a piedi, manovali di pulizia, guardiapprodi e loro sostituti provvisori).

L'indennità, va conservata per intero al personale in congedo straordinario — quando, secondo i rispettivi ordinamenti, è prevista la conservazione dello intero stipendio in detta posizione — oppure assente per puerperio o malattia o per ferite e lesioni riportate a causa di servizio o di offese belliche oppure in aspettativa per motivi di salute; va invece ridotta nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio nelle posizioni, diverse dall'aspettativa per motivi di salute, in cui lo stipendio è ridotto, e va sospesa al personale in aspettativa per motivi di famiglia o comunque assente senza assegni o retribuzioni o in posizioni analoghe se salariato.

Inoltre non va corrisposta alle famiglie dei dipendenti sospesi dal grado con privazione dello stipendio, ai sensi delle norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 o analoghe disposizioni dei rispettivi ordinamenti, alle quali sia stato concesso l'assegno alimentare di cui all'art. 57 dello stesso decreto n. 2960 o alle corrispondenti norme dei rispettivi ordinamenti.

L'indennità non spetta a coloro le cui prestazioni non facciano sorgere un rapporto d'impiego o di lavoro (come ad esempio gli incaricati di cui all'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e gli imprenditori ed appaltatori comunque denominati).

Non spetta neppure agli insegnanti supplenti e incaricati nelle scuole ed Istituti di istruzione dell'Ordine superiore e delle scuole medie con meno di otto ore settimanali di lezione.

L'indennità è dovuta al personale di cui sopra che abbia la normale sede di servizio (o anche sede provvisoria in attesa di definitiva destinazione o in dipendenza di contingenze che non permettano il ritorno nella propria sede e semprechè il personale non fruisca di trattamento di missione intero o ridotto), nei comuni ove essa viene corrisposta e va conservata durante i periodi in cui il personale è inviato in missione altrove. Peraltro, quando trattisi di missione continuativa (eccedente i 30 giorni) in una medesima località o anche in località diverse, l'indennità di disagio massima residenza non è dovuta al personale che nella normale sede di servizio non conservi l'abitazione, salvo che nella località di missione l'indennità si corrisponda.

Gli stessi criteri valgono per il personale in missione all'estero, tenendo presente che il personale all'estero non in missione, ma con destinazione di servizio e con assegni di sede, o trattamento di missione assimilabile ad assegni di sede, l'indennità non è in alcun caso dovuta.

Non è nemmeno dovuta al personale con sede di servizio in comuni ove l'indennità non si corrisponde che si rechi in missione in comuni ove viene corrisposta. Tuttavia qualora la missione si prolunghi oltre 180 giorni e in conseguenza cessi il diritto alla diaria di missione, l'indennità di disagiatissima residenza è dovuta per il restante periodo della missione potendosi assimilare ad una sede provvisoria di servizio il luogo della missione quando non vi sia connessa la relativa diaria. In questo caso l'aggiunta di famiglia da prendere a base del computo dell'indennità è quella nell'aliquota in effettivo godimento e non nell'aliquota che spetterebbe per la sede della missione.

B) Per quanto concerne la misura dell'indennità di disagiatissima residenza si applicano le norme in vigore per l'indennità di offese belliche. Essa quindi è ragguagliata ad un terzo della diaria di missione prevista, per il grado rivestito, dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76 (senza l'aumento del 70 per cento di cui al R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131) aumentato della metà dell'aggiunta di famiglia o dell'indennità caroviveri, ragguagliata a giornata, risultante dall'applicazione dell'art. 9 del provvedimento.

Per il personale femminile coniugato, qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, o, in genere, dagli Enti di diritto pubblico di cui all'art. 12 del provvedimento, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni (personale per il quale a norma dell'art. 9 del provvedimento vengono soppresse l'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri assegni a titolo di trattamento di famiglia), l'indennità di disagiatissima residenza va ragguagliata unicamente ad un terzo della diaria di missione.

Per l'indennità giornaliera di disagiatissima residenza come sopra calcolata valgono gli stessi limiti stabiliti per l'indennità per offese belliche, e cioè se risulti inferiore a L. 22 (e ciò anche per il personale femminile coniugato nelle condizioni del precedente capoverso) viene senz'altro attribuita in questa misura; se risulti superiore a L. 60 viene ridotta a questo importo.

Inoltre l'importo dell'indennità stessa come sopra risultante va sottoposto, a norma del penultimo comma dell'art. 10, alla medesima decurtazione, confermata dal terz'ultimo comma dell'articolo medesimo, cui è soggetta l'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 e cioè va diminuita di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera d) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con essa cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610, se fosse ancora in vigore. La somma da defalcare è quindi pari a quella che formò oggetto della concessione di cui al citato art. 1 del decreto n. 610 e cioè pari all'intero importo dell'assegno temporaneo di guerra (L. 2970 annue lorde corrispondenti a L. 247,50 mensili) che fu concesso *ex-novo* al personale dei gradi VII e superiori o con trattamento parificabile oppure alla sola maggiorazione del 125 % concessa al personale dei gradi inferiori al VII o con trattamento parificabile. A titolo indicativo si chiarisce che l'importo di tale maggiorazione era di L. 1650 annue lorde corrispondenti a L. 137,50 mensili per il personale dei gradi dall'VIII al XIII dei gruppi A, B e C, per i primi tre gradi del personale subalterno, per il personale in prova dei gruppi A e B, per il personale non di ruolo con mansioni di gruppo A e B, per i marescialli delle Forze Armate, ecc.; mentre per il restante personale era in misura variabile e un po' inferiore, ma anche per quest'ultimo personale l'applicazione della riduzione in parola non presenta difficoltà poiché l'importo annuo della maggiorazione del 125 % risulta per tutti i casi nel prontuario degli assegni al 1° luglio 1943.

Si avverte che il minimo di L. 22, cui l'indennità di disagiatissima residenza non può essere inferiore, concerne l'indennità in sé stessa, a prescindere cioè dalla decurtazione di cui sopra.

l'applicazione della quale può far scendere l'effettivo importo da corrispondere anche al di sotto del predetto minimo.

Per i personali per i quali le norme vigenti non prevedano alcuna diaria di missione, l'indennità va assegnata nella misura minima di L. 22, ferma la decurtazione di cui sopra.

Come già per l'indennità per offese belliche, anche quella di disagiatissima residenza va corrisposta, al personale cottimista o retribuito in rapporto a prestazioni orarie, in un'aliquota giornaliera proporzionale al numero delle ore cui le relative prestazioni siano raggiunte rispetto all'orario normale dei servizi. Così, se le prestazioni siano da commisurare a tre ore giornaliere e l'orario dei servizi sia di sette ore, l'indennità è dovuta limitatamente a tre settimi del suo importo giornaliero.

C) Giusta il 2° comma dell'art. 10 l'indennità di disagiatissima residenza non è cumulabile:

- col soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razione viveri;
- con l'indennità di fuori residenza prevista per il personale militare dall'art. 48 del Regio decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583;
- col premio speciale, pari a un quarto del soprassoldo di operazioni, concesso con la legge 22 marzo 1942, n. 399 al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra;
- con l'indennità giornaliera per offese belliche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498.

Pertanto al personale che fruisce di uno dei sopra indicati trattamenti non è dovuta l'indennità di disagiatissima residenza; tuttavia se questa sia più favorevole sarà corrisposta in luogo dei primi tre degli indicati trattamenti.

E' da avvertire che agli effetti di cui sopra va assimilata a soprassoldo di operazioni qualsiasi indennità o assegno di militarizzazione tuttora in atto.

Il personale richiamato alle armi riceve dall'Amministrazione militare l'indennità di disagiatissima residenza, salva la non cumulabilità di cui sopra, se presti servizio militare in località ove viene corrisposta, e ciò anche se nella sede del servizio civile l'indennità non viene corrisposta; se presti servizio militare in una sede ove l'indennità non viene corrisposta ma abbia la sede del servizio civile in una località ove viene corrisposta, riceve l'indennità dalla propria Amministrazione civile insieme con l'eventuale eccedenza degli assegni civili su quelli militari. In altri termini la indennità in parola, sempre che dovuta, va compresa rispettivamente fra gli assegni civili e quelli militari da porre a raffronto per stabilire quale sia il trattamento più favorevole e determinare quindi l'importo dell'eccedenza degli assegni civili su quelli militari che l'Amministrazione civile deve corrispondere ai sensi del R. decreto legge 1° aprile 1935, n. 343 e successive modificazioni.

L'indicato 2° comma dell'art. 10 nel sancire la non cumulabilità, fra l'altro, con l'indennità per offese belliche, riconferma per quest'ultima l'obbligo dell'osservanza della scadenza prevista dalle vigenti disposizioni (due mesi da ogni offesa bellica); tuttavia ove di fatto se ne sia prorogato il pagamento concede la sanatoria fino alla data di entrata in vigore del provvedimento ferma, beninteso, la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza. Ciò significa che se la proroga del pagamento oltre la naturale scadenza sia avvenuta nei tre comuni ove viene istituita l'indennità di disagiatissima residenza (Roma, Napoli e Palermo), la sanatoria concerne il periodo anteriore al 16 agosto e. a., data da cui ha effetto il provvedimento, mentre per il periodo susseguente l'indennità per offese belliche è da considerare corrisposta a titolo d'indennità di disagiatissima residenza; e che se la proroga sia avvenuta in altri comuni la sanatoria concerne tutto il periodo eccedente la normale scadenza fino alla data di entrata in vigore del provvedimento e perciò nulla va recuperato sui pagamenti effettuati fino a tale data a titolo di indennità per offese belliche eccetto che si tratti di errori nei computi eseguiti per la determinazione dell'indennità medesima i quali non sono contemplati dalla sanatoria.

In ordine al terzo comma dell'articolo in esame, giusta il quale l'indennità per offese belliche e l'indennità di disagiatissima residenza — quando dovute — s'intendono comprese fra le competenze da considerare ai fini della determinazione dell'integrazione temporanea, si ravvisa opportuno precisare, per quanto riguarda l'indennità per offese belliche, che la norma ha valore di interpretazione autentica e, pertanto, la norma stessa ha effetto sin dalla data di entrata in vigore del Reale decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B.

Per quanto concerne l'indennità di disagiatissima residenza agli effetti del computo degli assegni sui quali è basata l'aliquota da anticipare alle famiglie dei prigionieri di guerra a norma dell'articolo 41 del R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583 si fa riserva di emanare istruzioni con apposita circolare.

Infine è da tener presente che, giusta l'ultimo comma dell'art. 10, l'indennità di disagiatissima residenza quando sia dovuta per un intero mese va corrisposta in ragione di 30 giornate qualunque sia il numero dei giorni del mese. Per le frazioni del mese si terrà conto del numero effettivo dei giorni.

Art. 11.

E' inteso a stabilire la competenza della spesa derivante dai miglioramenti spettanti ai personali il cui trattamento economico gravi, almeno parzialmente, sui bilanci non statali.

Poichè riproduce l'art. 6 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e quelli corrispondenti dei successivi provvedimenti di carattere generale recanti miglioramenti economici ai dipendenti statali, non abbisogna di particolari chiarimenti.

E' soltanto da confermare l'avvertenza che la disposizione in parola è applicabile non solo per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento, ma anche per quello che sarà assunto successivamente.

Art. 12.

L'articolo in esame disciplina l'estensione delle provvidenze stabilite negli articoli precedenti al personale degli Enti di diritto pubblico.

Pertanto, anche per detto personale, vanno osservate, in via generale, le istruzioni di cui alla presente circolare relative ai precedenti articoli.

In particolare, mentre col 1° comma dell'articolo in esame i miglioramenti previsti dal decreto in oggetto vengono resi senz'altro efficaci nei confronti dei segretari provinciali e comunali, il secondo comma stabilisce la facoltà di estendere in tutto od in parte tali miglioramenti ai personali delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, degli enti parastatali ed in genere di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè al personale delle Aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al quale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro.

In tal modo vengono adottati gli stessi criteri sanciti, con l'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, per l'estensione al personale degli Enti di cui trattasi delle provvidenze contemplate nel decreto-legge medesimo.

Si richiamano quindi anche le istruzioni di cui alla lettera B della circolare n. 255431 del 15 luglio 1943, per quanto concerne in particolare:

- a) la discrezionalità della concessione;
- b) la possibilità di contenere i miglioramenti in misure inferiori a quelle stabilite per gli statali, al fine di commisurare la spesa alle disponibilità finanziarie di ciascun organismo, avver-

tendo, per quanto riguarda gli enti locali, che nel concedere tali aumenti debbono fare assegnamento sui soli propri mezzi di cassa, non essendo possibili anticipazioni da parte del Tesoro, salvo in sede opportuna la concessione di integrazione dei bilanci, osservate tutte le formalità del caso e solo quando ne ricorrano i requisiti.

c) l'esclusione del personale disciplinato o da disciplinare mediante contratto collettivo di lavoro.

Art. 14.

Con questo articolo vengono stabilite le date di decorrenza ed i termini di efficacia del provvedimento in oggetto.

Col primo comma si stabilisce che il decreto ha decorrenza dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* risultino già restituite dal Governo Militare Alleato all'Amministrazione italiana. Pertanto le disposizioni in esso contenute sono senz'altro applicabili in tutte le provincie dell'Italia meridionale e insulare e nelle provincie di Roma, Frosinone e Littoria, restituite all'Amministrazione italiana dal 15 agosto 1944, nonché in quelle di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo, restituite all'Amministrazione italiana dal 16 ottobre 1944.

Nelle altre provincie già liberate, ma non ancora passate all'Amministrazione italiana, e in quelle che verranno ulteriormente liberate, il decreto in oggetto avrà, invece, decorrenza dalla data in cui esso entrerà in vigore in ciascuna provincia, in dipendenza di atti del Governo Militare Alleato, atti che a termini dell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31 — le cui disposizioni sono state confermate dal decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162 — avranno piena validità agli effetti di legge, come se fossero emanati dal Governo italiano.

Con l'ultimo comma dell'articolo in esame si dispone, infine, che le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B e quelle degli articoli 4, 5, 9 - comma 1° - e 12 del decreto in oggetto (relative alla istituzione della integrazione temporanea e all'aumento della stessa ed al raddoppio del trattamento di famiglia) avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Il disposto dell'art. 1 del decreto in oggetto (conglobamento nello stipendio o paga, o retribuzione del supplemento di servizio attivo o della sovrapaga e dell'assegno temporaneo di guerra) ha invece carattere organico e continuerà ad essere operativo anche dopo la cessazione dello stato di guerra, per cui s'intendono revocate le precedenti disposizioni che prevedevano la corresponsione dell'assegno temporaneo di guerra (ora soppresso in seguito al suo conglobamento negli stipendi, o paghe, o retribuzioni) limitatamente alla durata dell'attuale stato di guerra.

Per il pagamento ai personali statali dei miglioramenti concessi col provvedimento in oggetto: le Ragionerie centrali, se il pagamento ha luogo mediante mandati diretti; gli Uffici provinciali del tesoro, se il pagamento si effettua in base a ruoli; e gli uffici ordinatori, se il pagamento si effettua nelle altre forme consentite dalla legge di contabilità generale, provvederanno senz'altro alle necessarie variazioni dei conti correnti.

Gli Uffici provinciali del tesoro dovranno, inoltre, dare subito comunicazione delle variazioni stabilite, per ciascun impiegato od agente, agli uffici da cui il personale dipende, affinché questi possano tenerne conto nella compilazione delle note nominative.

Tanto nelle note nominative, come nei mandati diretti, riguardanti il personale in servizio presso le Amministrazioni centrali, nonché nei ruoli degli stipendi, saranno, per ciascun titolare, indicati l'importo lordo mensile dello stipendio o della paga o dell'emolumento corrispondente; quello degli eventuali assegni *ad personam* concessi ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, l'importo lordo mensile dell'aggiunta di famiglia o delle indennità di caroviveri; l'importo lordo mensile dell'indennità per offese belliche o di quella di disagiatissima residenza

eventualmente dovuta, nonché l'importo lordo mensile della integrazione temporanea concessa col R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B in godimento al 15 agosto 1944 e quello spettante dal 16 agosto 1944, col relativo aumento, e ciò per facilitare la revisione da parte degli organi di riscontro. Allo stesso fine si fa presente che l'arrotondamento si applica sullo stipendio netto mensile anziché sullo stipendio netto annuo, come finora praticato, di guisa che le rate mensili di stipendio risulteranno uguali per tutti i mesi.

E' da avvertire, infine, che sarà da applicare l'imposta complementare per ritenuta diretta e relativa addizionale a coloro che per effetto della corresponsione della integrazione temporanea e relativo aumento, dell'eventuale indennità per offese belliche o di quella di disagiatissima residenza e dell'aumento di aggiunta di famiglia o indennità caroviveri spettante in applicazione del decreto in oggetto e del citato decreto legge n. 18/B vengono a godere di un reddito non inferiore al minimo imponibile.

AVVERTENZA.

Nell'effettuare il calcolo di quanto dovuto agli interessati per effetto del decreto in oggetto a titolo di arretrati dalla sua data di applicazione, dovrà ovviamente tenersi conto di quanto agli stessi corrisposto a titolo di anticipi sui miglioramenti economici apportati dal decreto stesso in base ai decreti legislativi Luogotenenziali 28 settembre e 26 ottobre 1944, n. 248 e n. 312 ed alla circolare telegrafica di questo Ministero del 16 novembre 1944, n. 369.

Dovrà inoltre provvedersi a recuperare, mediante trattenuta sull'importo di detti arretrati, anche le mensilità di competenze eventualmente corrisposte a titolo di anticipazione in vista di particolari circostanze inerenti allo svolgimento delle operazioni di guerra nei singoli territori e non ancora recuperate. Tale recupero sarà effettuato in ragione del 5 % dell'importo del debito tuttora risultante per detta anticipazione.

IL MINISTRO
SOLERI

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944 n. 328, concernente miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti pubblici locali e parastatali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 aprile 1939, n. 591, concernente aumento degli stipendi, paghe e retribuzioni e dei supplementi di servizio attivo a favore dei dipendenti dallo Stato e da Enti pubblici e miglioramento delle pensioni a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 16 aprile 1940, n. 237, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti dallo Stato e dagli Enti pubblici nonché a favore dei pensionati a carico dello Stato e del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato;

Visti i Regi decreti-legge 14 luglio 1941, n. 646 — convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 — e 8 luglio 1943, n. 610, recanti miglioramenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, a favore del personale statale in attività ed in quiescenza e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B recante miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti dagli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I supplementi di servizio attivo previsti, per i dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, dalle tabelle annesse alla legge 20 aprile 1939, n. 591 e successive modificazioni ed estensioni; le sovrappaghe non utili a pensione degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, stabilite dalle cennate tabelle e successive modificazioni ed estensioni; l'assegno temporaneo di guerra di cui al R. decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646, e successive modificazioni, sono conglobati, per l'importo risultante dalle disposizioni in vigore all'8 settembre 1943, negli stipendi, nelle paghe e nelle retribuzioni relativi e s'intendono contemporaneamente soppressi come emolumenti a se stanti.

Sono soppresse le annotazioni poste in calce alle tabelle degli allegati III, IV e V alla legge 20 aprile 1939, n. 591, giusta le quali un decimo delle paghe e delle retribuzioni indicate nelle tabelle stesse ed aumentate del dieci per cento ai sensi della legge 16 aprile 1940, n. 237, non è computabile né ai fini del trattamento di quiescenza e di licenziamento né agli effetti dell'indennità prevista per i sottufficiali che sono congedati, riformati o dispensati senza diritto ad impiego civile ed a pensione.

L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 16 aprile 1940, n. 237 è soppresso.

Art. 2.

L'importo dell'assegno *ad personam* previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà riliquidato in base alle nuove misure degli stipendi risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

Art. 3.

I trattamenti speciali di guerra indicati nelle lettere a), b) e c) dell'art. 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, i quali, a norma dell'articolo stesso, erano esclusi dal cumulo coll'assegno temporaneo di guerra (o con la sua maggiorazione) concesso con l'articolo 1 dello stesso decreto n. 610, continuano ad essere decurtati di una somma pari a quella dell'assegno temporaneo di guerra (o della sua maggiorazione) che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'articolo 1 medesimo, qualora fosse ancora in vigore.

Analoga detrazione va applicata nel caso di cui all'ultimo comma del citato art. 4.

Art. 4.

L'importo dell'integrazione temporanea concessa con il R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, è aumentato:

a) di lire 500 mensili lorde per il personale dei gradi dal primo al quinto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) di lire 800 mensili lorde per il personale dei gradi dal sesto all'ottavo del predetto ordinamento, o con trattamento parificabile;

c) di lire 1000 mensili lorde — salvo quanto disposto dal successivo art. 7 — per il personale dei gradi nono ed inferiori, o con trattamento parificabile, per i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, per gli operai di ruolo, per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, ivi compresi i salariati non di ruolo, per i sottufficiali delle Forze armate e per i sottufficiali graduati e militi dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato. Il beneficio di cui alla presente lettera è concesso anche ai graduati e militari di truppa delle Forze armate raffermati o vincolati a ferma speciale che non fruiscono d'integrazione temporanea a sè stante.

Gli importi di lire 500, lire 800 e lire 1000 indicati, rispettivamente, nelle precedenti lettere a), b) e c) vanno ridotti del 15 per cento per il personale che abbia la sede normale di servizio nei comuni aventi meno di 200.000 abitanti, e del 30 per cento nei riguardi del personale con sede di servizio nei comuni aventi meno di 50.000 abitanti; e vanno aumentati del 30 per cento per il personale il quale abbia la sede normale di servizio nel comune di Roma.

Ai fini del presente articolo la parificazione del trattamento è determinata in base all'importo dello stipendio, o paga, o retribuzione risultante dall'applicazione del precedente art. 1 ferme le parificazioni di grado già stabilite.

Art. 5.

L'aumento dell'integrazione temporanea di cui al precedente articolo, nelle misure ivi indicate, spetta anche:

a) ai ricevitori postelegrafonici, ai ricevitori del lotto, agli assuntori ferroviari e in genere ai dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità o durata delle prestazioni;

b) al personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali, i quali corrisponderanno l'aumento al personale medesimo, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente.

Ai fini di cui sopra la verificazione di trattamento dei personali di cui alla lettera a) va stabilita in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

Art. 6.

Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta un solo aumento dell'integrazione temporanea, nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

Art. 7.

L'importo dell'aumento della integrazione temporanea di cui agli articoli 4 e 5 non può eccedere il doppio dell'ammontare dello stipendio, o della paga, o della retribuzione di cui lo avente diritto è provvisto.

Art. 8.

Qualora dall'applicazione dei precedenti articoli risulti un trattamento complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione ed eventuali assegni *ad personam* e integrazione temporanea aumentata ai sensi degli articoli medesimi, minore di quello che, a parità di residenza e di condizioni di famiglia, compete in grado inferiore, la differenza sarà concessa in aumento alla integrazione temporanea.

Art. 9.

Sono aumentate in ragione del 100 per cento le misure in vigore all'8 settembre 1943 della aggiunta di famiglia e relative quote complementari — limitatamente, queste, alle prime tre — delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote suppletive — limitatamente, anche queste, alle prime tre — dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di trattamento di famiglia o di caroviveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo o non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenni, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aggiunta di famiglia, le indennità temporanee mensili di caroviveri e gli altri sopraindicati assegni a titolo di trattamento di famiglia sono soppressi nei riguardi del personale femminile coniugato qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali, o dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, o in genere, dagli enti di diritto pubblico di cui al successivo articolo 12, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e successive modificazioni.

Ai fini della determinazione del trattamento di famiglia o di caroviveri, non si tiene più conto della distinzione fra abitato principale e le località dello stesso comune al di fuori di detto abitato principale e per residenza s'intende in ogni caso il comune ove è la sede normale di servizio.

Art. 10.

E' istituita, per la durata dello stato di guerra, una indennità giornaliera di disagiatissima residenza da concedersi ai personali di cui ai precedenti articoli 4 e 5 con sede di servizio nei comuni di Roma, Napoli e Palermo e negli altri comuni nei quali, con decreti del Ministro per l'Interno di concerto con quello per il tesoro, il costo della vita venga riconosciuto particolarmente elevato. In tali decreti saranno fissate la decorrenza e la durata della concessione.

L'indennità stessa è fissata in misura uguale a quella dell'indennità giornaliera di cui allo art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498 e non è cumulabile:

col trattamento economico giornaliero di guerra, previsto, per soprassoldo di operazioni, intero o ridotto, con o senza razioni viveri, dal R. decreto-legge 19 maggio 1941, n. 583, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1943, n. 507;

con l'indennità di fuori residenza prevista per il personale militare dall'art. 49 dello stesso decreto n. 583;

col premio speciale concesso al personale militare che non fruisce di trattamento economico di guerra, dalla legge 24 marzo 1942, n. 399;

con l'indennità per offese belliche di cui al citato decreto n. 1498 la quale nelle località ove attualmente compete dovrà cessare alla scadenza prevista dalle disposizioni in vigore. Peraltro, qualora l'indennità per offese belliche sia stata di fatto corrisposta oltre le normali scadenze, e data sanatoria fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la non cumulabilità con l'indennità di disagiatissima residenza di cui al precedente primo comma.

L'indennità stessa nonché quella di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, quando dovute, s'intendono comprese fra gli assegni di cui al primo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B, per la determinazione dell'importo dell'integrazione temporanea di trattamento economico spettante in base all'art. 1 del R. decreto-legge stesso.

L'indennità per offese belliche di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1942, n. 1498, finché dovuta, continua ad essere soggetta alla decurtazione di una somma pari all'assegno temporaneo di guerra (o sua maggiorazione) che giusta la lettera d) dell'art. 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610, non era con esso cumulabile e che in relazione al grado rivestito spetterebbe secondo l'art. 1 del medesimo decreto n. 610 se fosse ancora in vigore.

Alla medesima decurtazione è soggetta l'indennità di disagiatissima residenza istituita col primo comma del presente articolo.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo i mesi vanno considerati di 30 giorni.

Art. 11.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dagli articoli precedenti graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 12.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli Enti parastatali ed in genere tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, o al cui mantenimento lo Stato concorra, con contributi a carattere continuativo, nonché le Aziende annesse o direttamente dipendenti da tali Enti, al cui personale non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli precedenti, con facoltà di contenere le concessioni in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime.

Art. 13.

Con decreti del Ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 16 agosto 1944 per le provincie che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino già restituite alla Amministrazione italiana. Nelle altre provincie il presente decreto avrà effetto a decorrere dalla data in cui esso entrerà in vigore in dipendenza dei provvedimenti contemplati nell'art. 1, comma 2°, del R. decreto-legge 11 febbraio 1944, n. 31.

Le disposizioni del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 18/B e quelle degli articoli 4, 5, 9, comma 1°, e 12 del presente decreto avranno efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

IVANOE BONOMI — MARCELLO SOLERI

1 8 2 2

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LABOR SUB-COMMISSION

Yick
Fell
459/207
DCS:eb

MEMORANDUM TO MR. BRAINE

10 July 1945

SUBJECT: Draft Labor Decree.

1. The following constitutes my comments on the proposed labor decree.
2. Article 8. This provides that a person may belong to only one syndicate. Such a provision may be unwise in the case of a worker who augments his income by engaging in after-hour employment such as playing a musical instrument in an orchestra and who might want to become a member of the musicians union.
3. Article 9. This fails to set forth the type of activity which might be incompatible with duties arising out of public employment.
4. Article 11, Para 2. I am not too sure about the wisdom of requiring proportionate representation as a matter of law. Many of our experiments in proportionate representation in the political field have not been too successful. I think this should be left to the unions themselves.
5. Article 12. Although I am not sure as to the consequences of the rejection of a registration request, I object strongly to any provision whereby such a request could be refused for any reason other than compliance with the formal requirements set forth in Article 11. Such a provision is, I think, an unreasonable restriction upon the free right to association and may prove a barrier to genuine rank and file movements.
6. Article 13. I see no need of requiring labor unions to register their membership and this may be used for political or economic reprisals.
7. Article 18. I think that the requirement that a petition for an internal commission be signed by one-fifth of the employees is too high.
8. Article 27. This provision is rather ambiguous. If there is a registered union which has a collective agreement and is duly representative of the employees, such a union should have exclusive bargaining rights and its authority should not be undermined by

1823

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFC 394
LABOR SUB-COMMISSION

5
Feb
45/207
DOS:ab

MEMORANDUM TO MR. BRAINE

10 July 1945

SUBJECT: Draft Labor Decree.

1. The following constitutes my comments on the proposed labor decree.
2. Article 8. This provides that a person may belong to only one syndicate. Such a provision may be unwise in the case of a worker who augments his income by engaging in after-hour employment such as playing a musical instrument in an orchestra and who might want to become a member of the musicians union.
3. Article 9. This fails to set forth the type of activity which might be incompatible with duties arising out of public employment.
4. Article 11, Pars 2. I am not too sure about the wisdom of requiring proportionate representation as a matter of law. Many of our experiments in proportionate representation in the political field have not been too successful. I think this should be left to the unions themselves.
5. Article 12. Although I am not sure as to the consequences of the rejection of a registration request, I object strongly to any provision whereby such a request could be refused for any reason other than compliance with the formal requirements set forth in Article 11. Such a provision is, I think, an unreasonable restriction upon the free right to association and may prove a barrier to genuine rank and file movements.
6. Article 13. I see no need of requiring labor unions to register their membership and this may be used for political or economic reprisals.
7. Article 18. I think that the requirement that a petition for an internal commission be signed by one-fifth of the employees is too high.
8. Article 27. This provision is rather ambiguous. If there is a registered union which has a collective agreement and is duly representative of the employees, such a union should have exclusive bargaining rights and its authority should not be undermined by

another union with power to act for members only. If, on the other hand, there is no registered union having authority to represent the workers, there would seem to be no objection to the operation of a non-registered union representing members only.

9. Article 28. I think that three-fifths is too high for exclusive representation. A majority would seem to be adequate.

10. Article 31. I am not too sure about making registration of collective contracts a prerequisite to legal validity.

11. Article 33. It seems to me that the question of when a notice to terminate can be given should be left to the parties rather than have an ironclad three month rule.

12. Article 35. References here and throughout the draft to the Ministry of Industry, Commerce and Labor should be changed now, of course, to the Ministry of Labor and Social Welfare.

13. Article 44. I am not in accord with this provision. It seems unnecessary to require persons who are employed to register except for reasons of social insurance nor would there appear to be any reason to require notice of every new hiring and termination.

14. Article 45. This gives the Labor Offices exclusive rights as labor exchanges. I wonder if this is sound in ordinary peacetime.

15. Article 48. This Article is not clear to me. Does it mean that labor disputes are to be submitted to the ordinary judicial system?

DAVID G. SACHS
Deputy Director
Labor Sub-Commission

4394

Translation
W.E.S.-L,R,S,

MINISTRY OF INDUSTRY, COMMERCE
AND LABOR

Rome, January 20, 1945

SUBJECT: Draft Legislative Decree concerning
Extraordinary Economic Provisions
in favor of workers.

TO : Allied Commission

This replies to your letter No. ^{LSC/407} LSC/207 of 2 January, 1945.

1. In conformity with the desire expressed by the Commission, assurance is given that at future meetings which will be held at this Ministry, for the examination of questions of a general character with respect to economic provisions which may be proposed by syndical organizations, a representative of the Commission will be invited.

2. Article 2 has been modified by adding to the first paragraph the following disposition: "The validity is recognised of the most favorable agreements concluded (prior to the date of publication of the present decree) between de facto syndical organizations, and the efficacy of such agreements is extended to all those belonging to the category within the territorial limits to which the agreements apply".

With this regulation it is intended to recognize as having full force the agreements already made in Rome on 18 January 1945, between the interested syndical associations, according to which the following has been agreed:

(a) For manual workers (operai) in Naples Province, who would be entitled, on the basis of the provision, to a bonus equal to two weeks (96 hours) pay, the amount of the bonus is increased to 16 days (128 hours) pay.

4393

This more favorable treatment is justified by the particular situation of economic disadvantage of Neapolitan workers in comparison with workers of other southern provinces.

(b) With this exception (which can be extended to employees, in Salerno Province, of textile industries connected with firms of the same industry in Naples), the representatives of employers and workers have jointly affirmed the intention of not bringing about any further modifications in the agreement previously reached on the amount of the Christmas bonus for workers, approving the formula in Article 2 which follows exactly the terms of the aforesaid agreement.

3. Article 10 has been modified in a manner to eliminate every reference, even indirect, to law No. 331 of 11 April, 1938, which established the four dates on which employers were required to pay compensation to their employees.

This Ministry, finally, is in a position to assure the Allied Commission that the Government already has under examination the forming of the new calendar of national holidays for the year 1945.

A copy of the pending draft decree, modified as above, is transmitted.

THE MINISTER

S. GRONCHI

4392

COPY

COPY

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI
COMMERCIO E LAVORO
Dir.Gen. del Lavoro - Div. I

Roma, 20 Gennaio 1945

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recente provvedimenti economici straordinari a favore dei lavoratori.

AL : La Commissione Alleata

Si risponde alla nota n. L.S.C./407 (100g) del 2 Gennaio u.s. - ²⁰⁷

1. In adesione al desiderio espresso da codesta Commissione si assicura che alle future riunioni che avranno luogo presso questo Ministero, per l'esame di questioni di carattere generale concernenti provvedimenti economici eventualmente proposti dalle organizzazioni sindacali, sarà invitato un rappresentante della Commissione stessa.

2. L'articolo 2 è stato modificato, con l'aggiunta al primo comma della seguente disposizione: "Sono salvi gli accordi più favorevoli conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, fra le associazioni sindacali di fatto, la cui efficacia è estesa a tutti gli appartenenti alla categoria, entro l'ambito di applicazione territoriale degli accordi stessi."

Con questa norma si intende riconoscere pieno vigore agli accordi già intervenuti a Roma il 18 Gennaio c.s. fra le associazioni sindacali interessate, con i quali si è convenuto quanto segue:

a) per gli operai della provincia di Napoli, ai quali, sarebbe dovuta, in base al provvedimento, una gratifica pari a due settimane (96 ore) di salario, la misura della gratifica stessa è elevata a 16 giorni (128 ore) di salario.

Questo trattamento più favorevole è giustificato dalla particolare situazione di disagio economico dei lavoratori napoletani rispetto agli operai delle altre provincie meridionali.

b) Salva questa eccezione (che potrà essere estesa ai dipendenti delle industrie tessili della provincia di

4391

1828

Si risponde alla nota n. L.S.C./407 (100g) del 2 Gennaio u.s. -

1. In adesione al desiderio espresso da codesta Commissione si assicura che alle future riunioni che avranno luogo presso questo Ministero, per l'esame di questioni di carattere generale concernenti provvedimenti economici eventualmente proposti dalle organizzazioni sindacali, sarà invitato un rappresentante della Commissione stessa.

2. L'articolo 2 è stato modificato, con l'aggiunta al primo comma della seguente disposizione: "Sono salvi gli accordi più favorevoli conclusi anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, fra le associazioni sindacali di fatto, la cui efficacia è estesa a tutti gli appartenenti alla categoria, entro l'ambito di applicazione territoriale degli accordi stessi."

Con questa norma si intende riconoscere pieno vigore agli accordi già intervenuti a Roma il 18 Gennaio c.a. fra le associazioni sindacali interessate, con i quali si è convenuto quanto segue:

a) per gli operai della provincia di Napoli, ai quali, sarebbe dovuta, in base al provvedimento, una gratifica pari a due settimane (96 ore) di salario, la misura della gratifica stessa è elevata a 16 giorni (128 ore) di salario.

Questo trattamento più favorevole è giustificato dalla particolare situazione di disagio economico dei lavoratori napoletani rispetto agli operai delle altre provincie meridionali.

4391

b) Salva questa eccezione (che potrà essere estesa ai dipendenti delle industrie tessili della provincia di Salerno, facenti capo alle aziende di Napoli dello stesso ramo) è stata affermata concordemente dai rappresentanti dei datori di lavoro e da quelli dei lavoratori, l'intenzione di non apportare altre modifiche all'accordo precedentemente raggiunto sulla misura della gratifica natalizia a favore degli operai, approvando la formula dell'art. 2 la quale riporta integralmente i termini di detto accordo.

- 2 -

3. L'articolo 10 è stato modificato in modo da eliminare ogni riferimento, sia pure indiretto, alla legge 11 Aprile 1938, n. 331, che stabiliva le quattro ricorrenze nelle quali i datori di lavoro erano tenuti a corrispondere la retribuzione ai dipendenti.

Questo Ministero è infine in grado di assicurare la Commissione Alleata che è già all'esame del Governo la formazione del nuovo calendario delle festività nazionali per l'anno 1945.

Si trasmette copia dello schema del Decreto in esame, modificato come sopra.

I L M I N I S T R O

F.to GRONCHI

4390

1830

FILE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
ECONOMIC SECTION

REF : LSC/407 (207) 4 January 1945
SUBJECT: Draft Legislative Decree
concerning Economic Provisions
in favour of workers.
TO : The Minister of Industry, Commerce and Labor.

1. This is in reply to your letter of 20 January 1945 enclosing a revised draft of decree concerning above subject.
2. This will advise that the Allied Commission has no objection to the decree as submitted.

For the Chief Commissioner:

APPROVED:
W. H. BRAINE
Director,
Labour sub-Commission

L. D. DENMORE
Colonel, P. A.,
Acting Deputy Chief of Staff,
Economic Section.

4389

1831

HEADQUARTERS
ALLIED CONTROL COMMISSION
LABOR SUB-COMMISSION
APO 394

Cross Reference Sheet

File: LSC/207

Subject: Scheme of Decree concerning extraordinary Econ Provisions
in favor of workers

Date: 2 January 45

To: Minister of Industry

From: Calvo St

Documents Filed: LSC/407 4388

WBS/tr

Translation
M.E.S.-L.R.S.

DRAFT OF LEGISLATIVE DECREE
CONCERNING ECONOMIC PROVISIONS
IN FAVOR OF WORKERS.

= = =

UMBERTO DI SAVOLA

Prince of Piedmonte

Lieutenant General of the Realm

By virtue of the authority delegated to us;

Having seen D.L.L. No. 151 of 25 June 1944, concerning the assembly for the new constitution of the State, as well as the oath of the members of the Government and the power of the Government to enact legal provisions;

Having seen R.D.L. No. 2 B of 30 October 1943, modified by R.D.L. No. 141 of 29 May 1944, regulating the enactment, promulgation, registration and publication of royal decrees and other provisions;

Having seen the agreement concluded 22 December, 1944, between certain de facto, currently existing associations of workers and employers, relative to extraordinary economic provisions for workers;

Having seen the deliberation of the Council of Ministers;

4387

On the proposal of the Minister of Industry, Commerce and Labor, in accord with the Ministers of Justice,

Lieutenant General of the Realm

By virtue of the authority delegated to us;

Having seen D.L.L. No. 151 of 25 June 1944, concerning the assembly for the new constitution of the State, as well as the oath of the members of the Government and the power of the Government to enact legal provisions;

Having seen R.D.L. No. 2 B of 30 October 1943, modified by R.D.L. No. 141 of 29 May 1944, regulating the enactment, promulgation, registration and publication of royal decrees and other provisions;

Having seen the agreement concluded 22 December, 1944, between certain de facto, currently existing associations of workers and employers, relative to extraordinary economic provisions for workers;

Having seen the deliberation of the Council of Ministers;

4387

On the proposal of the Minister of Industry, Commerce and Labor, in accord with the Ministers of Justice, Navy and Treasury;

We have sanctioned and promulgated as follows:

ART. 1

Employers must pay to their employees having the classification of office workers (in the sense of R.D.L. No. 1825 of 13 November, 1924, converted into law No. 562 of 18 March, 1926), in addition to the 13th Month's pay in the amount due on the basis of legal provisions, conventions or usages, an extraordinary bonus for the year 1944, equal to the monthly amount of the carovita and presence indemnities and of the mess indemnity, when the latter is provided for or, in fact, paid.

ART. 2

For the workers in industry, commerce, credit and insurance, not having the qualification of office workers, the Christmas Bonus of 1944 must be paid in the amount of 200 hours or of two weeks' wages, depending on whether, in 1943, it was provided for or in fact paid in the amount, respectively, of 192 hours or of one week's wage. The validity is recognized of the most favorable agreements concluded (prior to the date of publication of the present decree) between de facto syndical organizations, and the efficacy of such agreements is extended to all those/belonging to the category within the territorial limits to which the agreements apply. **4386**

In addition the above-mentioned workers must be paid, for the year 1944, an extraordinary bonus equal to the monthly amount of the carovita and presence indemnities and of the mess indemnity, when provided for or, in fact, paid.

of 18 March, 1926), in addition to the 13th Month's pay in the amount due on the basis of legal provisions, conventions or usages, an extraordinary bonus for the year 1944, equal to the monthly amount of the carovita and presence indemnities and of the mess indemnity, when the latter is provided for or, in fact, paid.

ART. 2

For the workers in industry, commerce, credit and insurance, not having the qualification of office workers, the Christmas Bonus of 1944 must be paid in the amount of 200 hours or of two weeks' wages, depending on whether, in 1943, it was provided for or in fact paid in the amount, respectively, of 192 hours or of one week's wage. The validity is recognized of the most favorable agreements concluded (prior to the date of publication of the present decree) between de facto syndical organizations, and the efficacy of such agreements is extended to all those belonging to the category within the territorial limits to which the agreements apply. **386**

In addition the above-mentioned workers must be paid, for the year 1944, an extraordinary bonus equal to the monthly amount of the carovita and presence indemnities and of the mess indemnity, when provided for or, in fact, paid.

ART. 3

For purposes of determining the amount of the extraordinary bonus provided by preceding articles, the carovita indemnity will be calculated, for office workers, on the basis of 30 days and, for other workers, on the

basis of 25 days; the presence and mess indemnities will be calculated for all workers on the basis of 25 days.

ART. 4

Employers in agriculture must pay for the year

1944:

(1) To casual workers (braccianti), who, although not bound to the employer by steady work, have however worked habitually for him, an extraordinary bonus equal to two weeks' cash pay, to be calculated on the actual pay for the second half of December 1944.

(2) To regular wage workers (salariati fissi) an extraordinary bonus equal to half of the monthly cash pay, to be calculated on the actual pay for the month of December 1944.

4385

ART. 5

The amount and the method of payment of the extraordinary bonus for 1944 to the sea-going personnel of the free merchant marine (either freight or passenger, and whether propelled mechanically or by sail) and of mechanized fisheries will be established by decree on the proposal of the Minister of Industry, Commerce and Labor.

For the personnel of navigation companies exercising services of preeminent national interest and for sea-going and administrative personnel of subsidized companies exercising local services provision will be made (relative to the amount and method of payment of bonus), in accordance with the special laws regulating the aforesaid agencies.

The personnel referred to in the preceding paragraphs will nevertheless receive from their employers, in addition

(1) To casual workers (braccianti), who, although not bound to the employer by steady work, have however worked habitually for him, an extraordinary bonus equal to two weeks' cash pay, to be calculated on the actual pay for the second half of December 1944.

(2) To regular wage workers (salariati fissi) an extraordinary bonus equal to half of the monthly cash pay, to be calculated on the actual pay for the month of December 1944.

4385

ART. 5

The amount and the method of payment of the extraordinary bonus for 1944 to the sea-going personnel of the free merchant marine (either freight or passenger, and whether propelled mechanically or by sail) and of mechanized fisheries will be established by decree on the proposal of the Minister of Industry, Commerce and Labor.

For the personnel of navigation companies exercising services of preeminent national interest and for sea-going and administrative personnel of subsidized companies exercising local services provision will be made (relative to the amount and method of payment of bonus), in accordance with the special laws regulating the aforesaid agencies.

The personnel referred to in the preceding paragraphs will meanwhile receive from their employers, in addition to the Christmas bonus provided for or in fact paid, an advance payment on the extraordinary bonus in the amount of L. 500 for ^{ci}captains, of L. 800 for the other officer personnel, and L. 1000 for the subordinate personnel. The

subsidized companies referred to in the second paragraph (of this article) will pay also L. 500 to office heads, L. 800 to sub-office heads and other office workers, and L. 1000 to drivers and messengers.

ART. 5

The extraordinary bonus will be paid for as many twelfths as the number of months served by the worker in 1944, with a minimum of four twelfths. The fractions of months will be computed proportionately.

ART. 7

The extraordinary bonus and the increase in Christmas bonus will absorb, within the limits of their amount, anything which may have previously been paid by the employer under the same title.

ART. 8

The extraordinary bonus and the increase in Christmas bonus are not subject to deductions or to contributions of a social and insurance character and will not be computed, for any purpose, as forming part of the salary or wage.

4384

ART. 9

The preceding dispositions will be applied to the workers entitled to the carovita indemnity provided by D.L.I. No. 303 of 2 November, 1944, and who on 22 December 1944 had been in paid employment for at least a week or who, on the same date, were absent for vacation, sickness, X

ART. 6

The extraordinary bonus will be paid for as many twelfths as the number of months served by the worker in 1944, with a minimum of four twelfths. The fractions of months will be computed proportionately.

ART. 7

The extraordinary bonus and the increase in Christmas bonus will absorb, within the limits of their amount, anything which may have previously been paid by the employer under the same title.

ART. 8

The extraordinary bonus and the increase in Christmas bonus are not subject to deductions or to contributions of a social and insurance character and will not be computed, for any purpose, as forming part of the salary or wage.

4384

ART. 9

The preceding dispositions will be applied to the workers entitled to the carovita indemnity provided by D.L.L. No. 303 of 2 November, 1944, and who on 22 December 1944 had been in paid employment for at least a week or who, on the same date, were absent for vacation, sickness, injury, pregnancy or childbirth.

The dispositions of the above paragraph do not apply to porters of residential buildings and to employees of professional offices. For artisan workers the same dispositions will be applied in the cases, in the amount

X

and in the manner which will be established by the de facto syndical associations by means of special agreements.

ART. 10

The employers must pay to their employees who were in service on the four days in 1944 on which wage or salary payment was due even if no work was performed, or who were in service on any other days substituted for these, the compensation relative to those of the aforesaid days that **have** not yet been paid.

In the calculation of such compensation there will be computed also the indemnities which on the basis of normal rules, conventions or uses are not considered as forming part of the salary or wage.

No computation will be made, however, of the augmentation for holiday work which may be provided by normal rules, conventions or uses.

ART. 11

The extraordinary bonus, the increase in the Christmas bonus, and the compensation referred to in the preceding article must be paid within 20 days from the effective date of the present decree.

4383

ART. 12

For the conciliation and decision regarding controversies which may possibly arise as a result of the present decree, there will be observed the dispositions which regulate the conciliation and decision regarding controversies

payment was due even if no work was performed, or who were in service on any other days substituted for these, the compensation relative to those of the aforesaid days that have not yet been paid.

In the calculation of such compensation there will be computed also the indemnities which on the basis of normal rules, conventions or uses are not considered as forming part of the salary or wage.

No computation will be made, however, of the augmentation for holiday work which may be provided by normal rules, conventions or uses.

ART. 11

The extraordinary bonus, the increase in the Christmas bonus, and the compensation referred to in the preceding article must be paid within 20 days from the effective date of the present decree.

4383

ART. 12

For the conciliation and decision regarding controversies which may possibly arise as a result of the present decree, there will be observed the dispositions which regulate the conciliation and decision regarding controversies deriving from the application of D.L.L. No. 303 of 2 November, 1944.

ART. 13

The penalties provided for the non observance of obligations deriving from collective contracts will be applied to violations of the provisions of the present decree.

- 6 -

ART. 14

The present decree becomes effective the day after its publication in the "Gazzetta Ufficiale del Regno".

Done Roma 30.12.1867

4382

1843

C O P Y
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO
DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DEI LAVORATORI.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il Regio decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B modificato con il Regio decreto legge 29 maggio 1944, n. 141 concernente norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto l'accordo concluso il 22 dicembre 1944 fra alcune associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto attualmente esistenti relative a provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, aventi qualifica impiegatizia ai sensi del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, oltre la 13a mensilità, nella misura dovuta in base a norme, convenzioni ed usi, una gratifica straordinaria per l'anno 1944, pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista e in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 2

Per i lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, non aventi qualifica impiegatizia, la gratifica natalizia del 1944 deve essere corrisposta nella misura di 200 ore o di due settimane di salario, a seconda che nel 1943 fosse prevista e in fatto corrisposta rispettivamente nella misura

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il Regio decreto legge 30 ottobre 1943, n. 2/B modificato con il Regio decreto legge 29 maggio 1944, n. 141 concernente norme relative all'emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto l'accordo concluso il 22 dicembre 1944 fra alcune associazioni di prestatori d'opera e di datori di lavoro di fatto attualmente esistenti relative a provvidenze economiche di carattere straordinario ai lavoratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per la marina e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

I datori di lavoro devono corrispondere ai propri dipendenti, aventi qualifica impiegatizia ai sensi del Regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, oltre la 13a mensilità, nella misura dovuta in base a norme, convenzioni ed usi, una gratifica straordinaria per l'anno 1944, pari all'ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista e in fatto corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 2

Per i lavoratori dell'industria, del commercio, del credito e dell'assicurazione, non aventi qualifica impiegatizia, la gratifica natalizia del 1944 deve essere corrisposta nella misura di 200 ore o di due settimane di salario, a seconda che nel 1943 fosse prevista o in fatto corrisposta rispettivamente nella misura di 192 ore o di una settimana.

Ai lavoratori predetti deve inoltre essere corrisposta, per l'anno 1944, una gratifica straordinaria pari allo ammontare mensile delle indennità di carovita e di presenza, e, quando sia prevista o in fatto ¹⁹⁴⁴ corrisposta, anche della indennità di mensa.

Art. 3

Agli effetti della determinazione dell'ammontare della gratifica straordinaria, prevista dagli articoli precedenti, la indennità carovita è calcolata, per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia, in trenta giornate e per gli altri lavoratori in venticinque giornate; le indennità di presenza e di mensa sono calcolate, per tutti i lavoratori, in venticinque giornate.

Art. 4

I datori di lavoro dell'agricoltura devono corrispondere per l'anno 1944:

- 1) ai braccianti, che pur non essendo vincolati all'impresa da un rapporto di lavoro continuativo, hanno tuttavia prestato la loro opera con carattere di abitualità, una gratifica straordinaria pari a due settimane della retribuzione in danaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto della seconda quindicina di dicembre 1944;
- 2) ai salariati fissi una gratifica straordinaria pari alla metà della retribuzione mensile in danaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto del mese di dicembre 1944.

Art. 5

La misura e le modalità per la correposizione della gratifica straordinaria per l'anno 1944 al personale navigante della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a propulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, saranno stabilite con decreto luogotenenziale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Per il personale navigante delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale e per il personale sia navigante sia amministrativo delle Società sovvenzionate esercenti servizi locali sarà provveduto, ai fini di cui al comma precedente, a termine delle speciali leggi che regolano gli enti predetti.

Al personale indicato nei precedenti comma sarà frattanto corrisposta dai datori di lavoro, oltre alla gratifica natalizia prevista o in fatto corrisposta, un'anticipazione sulla gratifica straordinaria, nella misura di lire cinquecento per i Comandanti, di lire ottocento per il personale di stato maggiore e di lire mille per il personale di bassa forza. Le Società indicate nel secondo comma corrisponderanno inoltre lire cinquecento ai capi ufficio, lire ottocento al personale amministrativo e lire mille al personale subalterno.

Art. 6

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti

- 1) ai braccianti, che pur non essendo vincolati all'impresa da un rapporto di lavoro continuativo, hanno tuttavia prestato la loro opera con carattere di abitualità, una gratifica straordinaria pari a due settimane della retribuzione in danaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto della seconda quindicina di dicembre 1944;
- 2) ai salariati fissi una gratifica straordinaria pari alla metà della retribuzione mensile in danaro, da calcolarsi sulle paghe di fatto del mese di dicembre 1944.

Art. 5

La misura e le modalità per la corresponsione della gratifica straordinaria per l'anno 1944 al personale navigante della marina mercantile libera, sia da carico che da passeggeri, tanto a pulsione meccanica che a vela, e della pesca meccanica, saranno stabilite con decreto luogotenenziale su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Per il personale navigante delle Società di navigazione esercenti servizi di preminente interesse nazionale e per il personale sia navigante sia amministrativo delle Società sovvenzionate esercenti servizi locali sarà provveduto, ai fini di cui al comma precedente, a termine delle speciali leggi che regolano gli enti predetti.

Al personale indicato nei precedenti comma sarà fruttante corrisposta dai datori di lavoro, oltre alla gratifica natalizia prevista o in fatto corrisposta, un'anticipazione sulla gratifica straordinaria, nella misura di lire cinquecento per i Comandanti, di lire ottocento per il personale di stato maggiore e di lire mille per il personale di bassa forza. Le Società indicate nel secondo comma corrisponderanno inoltre lire cinquecento ai capi ufficio, lire ottocento al personale amministrativo e lire mille al personale subalterno.

Art. 6

La gratifica straordinaria è corrisposta in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi di anzianità di servizio del lavoratore nell'anno 1944, con un minimo di quattro dodicesimi.

Le frazioni di mese sono computate proporzionalmente.

4.350

Art. 7

La gratifica straordinaria e l'integrazione di gratifica natalizia assorbono, fino alla concorrenza del loro importo, quanto sia stato eventualmente corrisposto allo stesso titolo dai datori di lavoro.

- 3 -

Art. 8

La gratifica straordinaria e la integrazione di gratifica natalizia non sono soggette a tratte da contributi di carattere sociale e assicurativo e non sono computate, ad alcun effetto, come facenti parte del salario o dello stipendio.

Art. 9

Le disposizioni che precedono si applicano, salvo che trattasi dei portieri di stabili adibiti ad uso di civile abitazione, ai lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale del 2 novembre 1944, n. 303 e che alla data del 22 dicembre 1944 erano in servizio retribuito da almeno una settimana o che alla stessa data erano assenti per ferie, per malattia, per infortunio, per gravidanza o puerperio.

Art. 10

I datori di lavoro debbono corrispondere ai propri dipendenti, presenti al lavoro nelle giornate dell'anno 1944, previste dalla legge 11 aprile 1938 n. 331, o in quelle comunque ad esse sostituite, la retribuzione relativa a quelle di dette giornate che non abbiano ancora pagata.

Nel calcolo di tale retribuzione si computano anche le indennità che, in base a norme, convenzioni ed usi, non si considerano come facenti parte dello stipendio o del salario.

Non si computa tuttavia la maggiorazione per il lavoro festivo, eventualmente prevista da norme, convenzioni ed usi.

Art. 11

La gratifica straordinaria, la integrazione di gratifica natalizia e la retribuzione di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12

Per la conciliazione e la decisione delle controversie che potessero sorgere in conseguenza del presente decreto si osservano le disposizioni che regolano la conciliazione e la decisione delle controversie dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 13

Le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro si applicano alle violazioni delle norme del presente decreto.

Le disposizioni che precedono si applicano, salvo che trattasi del portieri di stabili adibiti ad uso di civile abitazione, ai lavoratori ai quali è dovuta l'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale del 2 novembre 1944, n. 303 e che alla data del 22 dicembre 1944 erano in servizio retribuito da almeno una settimana o che alla stessa data erano assenti per ferie, per malattia, per infortunio, per gravidanza o puerperio.

Art. 10

I datori di lavoro debbono corrispondere ai propri dipendenti, presenti al lavoro nelle giornate dell'anno 1944, previste dalla legge 11 aprile 1938 n. 331, o in quelle comunque ad esse sostituite, la retribuzione relativa a quelle di dette giornate che non abbiano ancora pagata.

Nel calcolo di tale retribuzione si computano anche le indennità che, in base a norme, convenzioni ed usi, non si considerano come facenti parte dello stipendio o del salario.

Non si computa tuttavia la maggiorazione per il lavoro festivo, eventualmente prevista da norme, convenzioni ed usi.

Art. 11

La gratifica straordinaria, la integrazione di gratifica natalizia e la retribuzione di cui al precedente articolo debbono essere corrisposte entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 12

Per la conciliazione e la decisione delle controversie che potessero sorgere in conseguenza del presente decreto si osservano le disposizioni che regolano la conciliazione e la decisione delle controversie dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.

Art. 13

Le sanzioni previste per l'inosservanza degli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro si applicano alle violazioni della ⁴³⁷⁹ norme del presente decreto.

Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, 30 dicembre 1944.

1849